

**DECISIONE E RELAZIONE  
SUL RENDICONTO GENERALE  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984**

PAGINA BIANCA

## DECISIONE

PAGINA BIANCA

n.175/R

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale composta dai magistrati:

Presidente:	dott. Silvio PIRRAMI TRAVERSARI
Presidenti di sezione:	dott. Mario DI STEFANO
	dott. Beniamino BARBATO
Consiglieri:	dott. Rosario MARESCA
	dott. Riccardo BONADONNA
	dott. Tullio LAZZARO
	prof. dott. Manin CARABBA
	dott. Angelo VITALI
	dott. Mario ALEMANNO
	dott. Rosario E. BALDANZA
	dott. Maurizio MELONI - relatore

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento e sul conto consuntivo della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi, ad esso allegato, per l'esercizio finanziario 1984.

Uditi nella pubblica udienza del 19 luglio 1985 il relatore consigliere dott. Maurizio MELONI ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale dott. Raffaele CAPPIELLO;

Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670 e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n.49;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n.468;

Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n.7 che detta norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento;

Vista la legge provinciale 21 dicembre 1983, n.44;

Vista la legge provinciale 30 luglio 1984 n.2 (legge finanziaria);

Vista la legge provinciale 30 luglio 1984 n.3 di approvazione del bilancio di previsione della Provincia di Trento per l'esercizio 1984 e bilancio pluriennale 1984-1986.

#### FATTO

Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento e l'allegato conto consuntivo della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1984 sono stati presentati in data 31 maggio 1985 alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige, che ha provveduto, con ordinanze n.47 e n.49 entrambe del 6 giugno 1985, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica I febbraio 1973, n.49, a verificarli e a riferirne al Presidente della Corte.

Le risultanze del rendiconto e del conto allegato sono le seguenti:

#### CONTO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL BILANCIO

##### I - Competenza

##### Entrate

##### Titolo I

Entrate derivanti dai tributi propri della Provincia, dalla compartecipazione e dalla devoluzione di tributi erariali..... 577.072.020.615

##### Titolo II

Entrate derivanti dalla cessione di proventi, da contributi o altre assegnazioni dello Stato o della Regione, ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale o regionale, in relazione anche all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione alla Provincia..... 500.472.927.855

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Titolo III	
Entrate derivanti da proventi, da concorsi, rimborsi e recuperi, da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende provinciali	29.903.331.338
Titolo IV	
Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e da rimborso di crediti.....	3.342.124.519
Titolo V	
Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie.....	84.149.549.971
Contabilita' speciali.....	23.685.251.931
	-----
totale delle entrate.....	1.198.625.206.229
	-----
Spese	
Titolo I	
Spese correnti.....	715.253.814.065
Titolo II	
Spese in conto capitale.....	502.978.482.630
Titolo III	
Spese per rimborsi prestiti e mutui.....	84.763.541.895
Contabilita' speciali.....	23.685.251.931
	-----
Totale delle spese....	1.326.681.090.521
	-----
Entrate tributarie ed extra tributarie (totale dei titoli I, II e III).....	1.107.448.279.808
Spese correnti.....	715.253.814.065
	-----
Differenza....	392.194.465.743
	-----

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Riepilogo

Totale complessivo entrate.....	1.198.625.206.229
Totale complessivo spese.....	1.326.681.090.521
	-----
Disavanzo....	- 128.055.884.292
	-----

## II - Residui

## Attivi

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1984.....	572.902.913.308
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti.....	96.894.106.958
	-----
Totale residui attivi....	669.797.020.266
	-----

## Passivi

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1984.....	316.374.206.526
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti.....	67.897.026.830
	-----
Totale residui passivi....	384.271.233.356
	-----

## III - Cassa

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1984	22.459.889.314
Riscossioni.....	1.184.570.771.659
Pagamenti.....	1.265.712.834.662
	-----
Differenza.....	- 81.142.063.003
Deficit di cassa alla fine dell'esercizio 1984	58.682.173.689
	-----



## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Attivita' al I gennaio 1984.....	986.303.040.354
Passivita' al I gennaio 1984.....	420.898.696.290
	-----
Eccedenza delle attivita'....	565.404.344.064
	-----
Attivita' al 31 dicembre 1984.....	1.001.972.690.790
Passivita' al 31 dicembre 1984.....	516.950.949.743
	-----
Eccedenza delle attivita'.....	485.021.741.047
	-----

CONTO CONSUNTIVO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO  
DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI

## Competenza

Entrate correnti.....	3.194.818.230
Spese correnti.....	3.215.318.250
	-----
Disavanzo di competenza....	- 20.500.020
	-----

## Residui

## Attivi

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1984 .....	136.623.005
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti.....	-
	-----
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1984	136.623.000
	-----

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Passivi

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1984.....	164.033.290
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti.....	-
	-----
Totale dei residui passivi	164.033.290
	-----

Il pubblico ministero con atto depositato il 10 luglio 1985, e successivamente in udienza, ha esposto le sue considerazioni sullo svolgimento delle gestioni in esame e ha chiesto che le Sezioni Riunite della Corte vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 1984 nelle sue componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio, nonché dell'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi.

## D I R I T T O

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Provincia con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati altresì accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alla legge di bilancio dei risultati suddetti.

Il confronto con le scritture della Corte dà atto - inoltre - della legittimità delle aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio.

Quanto al conto generale del patrimonio, le verificazioni effettuate dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, di cui all'ordinanza n.47 in data 6 giugno 1985, nonché la esposta dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio (articolo 75, II comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n.7), consentono alle Sezioni riunite di dichiarare la regolarità del conto medesimo.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita

alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica I febbraio 1973, n.49.

P. O. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sulle conformi richieste del pubblico ministero:

- dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio, nonché l'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1984;

- ordina che gli stessi, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio Provinciale; che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Trento, nonché al Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento, e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 1985.

L'ESTENSORE  
F.to Maurizio MELONI

IL PRESIDENTE  
F.to Silvio PIRRAMI TRAVERSARI

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 19 luglio 1985.

IL SEGRETARIO  
F.to Sergio SANTILONI

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE

PAGINA BIANCA

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## 1 - Considerazioni generali ed aspetti istituzionali

E' proseguita nel 1984, ed anche nei primi mesi del 1985, la crescita del processo di programmazione che dovrebbe improntare, con la necessaria gradualita', tutta l'attivita' amministrativa e finanziaria della Provincia autonoma, processo che pero' non elimina una valutazione di segno negativo se considerato insieme ai gravi ritardi verificatisi, nello stesso 1984, nell'adozione della decisione annuale di bilancio.

Di quanto realizzato in passato e' fatto cenno nella precedente relazione dove il programma di sviluppo provinciale per il triennio 1983-1985 aveva avuto, ovviamente, soltanto una notazione di "annuncio", trattandosi di un documento la cui efficacia era da verificare in presenza di risultati conseguiti (1); il programma stesso era preordinato, comunque, a dare la prima compiuta esecuzione alla legge provinciale 18 agosto 1980, n.25, che aveva assolto al compito di definizione logica in ordine alle finalita' ed agli

(1) In sede di relazione sull'esercizio 1983 (Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, IX legislatura, Doc. XIV, n.2, volume III, pag.251) venne altresì posto in luce che destava interesse la scelta operata in ordine alla programmazione per settori ed alla programmazione per fattori; e cio' per i riflessi che detta scelta avrebbe avuto sulla attivita' istituzionale della Provincia nei settori di intervento.

obiettivi della programmazione.

La legge provinciale 25 febbraio 1985, n.2, dovrebbe invece comportare, ora, un ulteriore impegno dell'amministrazione sul difficile percorso della programmazione economica (soprattutto nel versante della specificazione delle azioni); in ogni caso detta legge assolve a funzioni di recepimento formale del documento programmatico, dettando "l'aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1985-1987".

Al riguardo il documento in questione afferma - chiarendo la problematica del nesso intercorrente tra l'originario documento di base e i suoi momenti evolutivi - che "il programma di sviluppo provinciale, nella sua peculiare funzione di iniziale strumento di programmazione complessiva, ha affidato all'aggiornamento, a cui viene assegnata una cadenza annuale, il compito di affinare gli obiettivi e le linee di intervento fissate, di introdurre correzioni di indirizzo di natura settoriale o intersettoriale, ma soprattutto di individuare piu' puntualmente gli strumenti necessari per la sua attuazione operativa".

Questo primo aggiornamento effettua, inoltre, delle scelte metodologiche in relazione alla stessa sostanza del programma, le quali devono - in definitiva - dare contenuti dinamici ad un metodo di programmazione che trovera' il modo



di radicarsi, concretamente, nella realtà provinciale attraverso la scelta dello strumento progettuale del quale viene esaltata la preminenza operativa.

In altre parole, la strumentazione metodologica suggerita è quella della progettualizzazione degli interventi in correlazione con la programmazione di bilancio.

Sono da segnalare, poi, le scelte finanziarie complessive effettuate nel programma "aggiornato", che si sintetizzano con l'estrapolazione, testuale, di alcune affermazioni di fondo; sono in tal senso indicate tre direttrici:

- un'azione rigorosa di contenimento della spesa corrente, attraverso una varietà di strumenti che riguardano la produttività delle risorse impiegate, la responsabilizzazione degli enti e soggetti beneficiari degli interventi provinciali, la maggiore attenzione ai risultati dell'attività finanziaria e non solo ai flussi finanziari (2);

- una continuazione dell'azione di sostegno degli investimenti propri dell'amministrazione provinciale e degli investimenti degli enti e soggetti esterni, privati e pubblici;

- una politica orientata a ridurre le ipoteche poste dalla politica dei contributi in conto interessi sulle future opzioni di bilancio.

-----  
(2) In proposito si specifica che "l'azione di contenimento della crescita della spesa corrente, iniziata per effetto delle indicazioni del programma di sviluppo, viene riaffermata e costituisce uno degli impegni programmatici che caratterizzano l'attuale aggiornamento".

In sintonia con le innovazioni del programma di sviluppo provinciale sembra muoversi, almeno in linea di massima, l'impostazione del bilancio pluriennale 1985 - 1987 (3) il quale nella sua "premessa" tenta di dare una risposta alla esigenza di fondo di instaurare adeguate prassi di valutazione sistematica delle politiche di spesa dal momento della formazione del bilancio; e cio' attraverso controlli attenti ed approfonditi sull'efficacia delle diverse opzioni finanziarie e sui loro effetti, con predisposizione, per ciascun obiettivo di spesa, di apposite schede di analisi e valutazione economico-finanziaria degli interventi pubblici (4).

-----  
(3) Che costituisce l'allegato n.2 alla legge provinciale 25 febbraio 1985, n.4 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino del 26 febbraio 1985, n.10 - Supplemento ordinario n.2).

(4) Secondo quanto si legge nella gia' citata "premessa" al bilancio pluriennale 1985-1987 "per l'area della spesa corrente le schede hanno consentito apprezzamenti e valutazioni delle attivita' e dei servizi offerti, dell'economicita' delle gestioni, del grado di impiego dei fattori produttivi, in particolare del lavoro. Attraverso la successiva valutazione delle attivita' programmate e' stato cosi' possibile individuare e valutare le azioni in grado di incidere sugli equilibri finanziari, depotenziando i meccanismi di spesa ed accrescendo la produttivita' delle risorse impiegate.

Per l'area degli investimenti le schede di analisi e valutazione, richiedendo una preventiva articolazione degli interventi in programmi di investimento finalizzati, hanno consentito significative analisi sui costi ed effetti degli investimenti, in particolare quelli occupazionali, promuovendo sia le necessarie verifiche di coerenza con le indicazioni del programma di sviluppo, sia l'individuazione delle prioritari in ordine ai programmi da finanziare".

Sempre in tema di considerazioni generali ormai da tempo la Corte si sofferma sui caratteri distintivi e sulla specificita' della legislazione provinciale, in ordine alla quale - anno dopo anno - sono stati posti in luce profili di un certo interesse (5).

Il 1984 fa registrare una netta diminuzione delle leggi (46 nel 1983 e soltanto 17 nel 1984), le quali - nel loro complesso - hanno ricoperto aree di non spiccata significativita'.

Tra le leggi adottate appaiono comunque di rilievo la legge provinciale n.3 del 3 settembre 1984 (nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale), la legge provinciale n.13 del 21 dicembre 1984 (norme in materia di edilizia universitaria) e la legge provinciale n.14 del 24 dicembre 1984 (istituzione del servi-

-----  
(5) Si rammenta che nel corso del 1983 erano stati emanati, in tutto, n.46 provvedimenti legislativi. A titolo esemplificativo vanno ricordate la legge provinciale n.19 del 1983 sull'organizzazione degli interventi di politica del lavoro (anticipatrice di una riforma statale vanamente attesa), la nuova disciplina di tutto il settore commerciale (legge provinciale n.46 del 22 dicembre 1983), la legge provinciale n.22 del 1983 per le zone svantaggiate, le leggi n.34 e n.35 del 1983 sugli interventi per gli emarginati e per i tossicodipendenti, la legge provinciale n.23 del 1983 (disciplina del trattamento domiciliare dell'emofilia), la legge provinciale n.28 del 1983 (provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti), la legge provinciale n.38 del 1983 (riconoscimento, valorizzazione e disciplina del volontariato) e - da ultimo - la legge provinciale n.16 del 1983, per mezzo della quale sono stati "riassunti" quasi trenta provvedimenti legislativi in materia di edilizia abitativa.

zio farmaceutico nelle unita' sanitarie locali).

Sono da ricordare, ancora, alcuni aspetti di carattere generale e specifico.

In primo luogo che con decisione n.15 depositata il 18 gennaio 1985, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V) ha annullato, per quanto riguarda il collegio elettorale di Trento, le elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 nel Trentino - Alto Adige per il rinnovo del Consiglio regionale; con tale decisione e' stata dichiarata illegittima l'ammissione della lista della S.V.P. alla competizione elettorale per violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 18 del T.U. delle leggi regionali 8 agosto 1983, n.7.

La regione Trentino Alto Adige ha proposto, al riguardo, tre ricorsi diversi (un primo per revocazione davanti al medesimo Consiglio di Stato; un secondo per difetto di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione e un terzo alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione). In data 21 febbraio 1985 il Consiglio di Stato, nell'ambito del ricorso per revocazione, ha deciso di sospendere la decisione con la quale erano state annullate le elezioni regionali del 1983.

E', altresì, da segnalare che con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 dell'8 agosto 1984) sono state emanate le norme di attuazione dello statuto speciale del

Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano.

E' venuta - cosi' - a realizzazione l'operativita' del fondamentale strumento di giustizia nei confronti della pubblica amministrazione, gia' esistente nel resto del territorio nazionale ormai da molti anni e che finora non era ancora stato istituito per difficolta' di ordine politico inerenti, soprattutto, a problemi collegati con la presenza in regione di piu' gruppi linguistici.

L'insediamento del tribunale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano sarebbe dovuto avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.426 (e cioe', in pratica, entro il 23 febbraio 1985). Il termine in parola e', peraltro, sicuramente ordinatorio; del resto anche l'articolo 43 della legge 6 dicembre 1971 n.1034 prevedeva l'insediamento dei T.A.R. entro 6 mesi, mentre in concreto esso si verifico', invece, col 1 gennaio 1974. Costituisce infatti condizione preliminare per l'insediamento (a parte la disponibilita' materiale dei locali e delle attrezzature occorrenti) anche il reperimento del personale occorrente per la magistratura e la segreteria; qualche problema in proposito potrebbe manifestarsi per la provincia di Trento (come per

quella di Bolzano in relazione alla necessita' di scelta di personale bilingue) per la circostanza che i magistrati di carriera da assegnare al T.G.A. possono essere solo della qualifica di consigliere (con esclusione, quindi, dei referendari e primi referendari), venendo meno, cosi', la possibilita' di destinare alla sede di Trento magistrati di prima nomina.

Un ultimo aspetto, di particolare rilievo anche per i delicati profili istituzionali, riguarda la questione di costituzionalita' dei comprensori; la questione e' stata sollevata dal Consiglio di Stato, con decisione della Sezione IV del 13 giugno 1984.

In proposito si ricorda che il Consiglio di Stato ha ravvisato siccome non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli articoli 5, 114 e seguenti della Costituzione e con l'articolo 5 dello Statuto del Trentino Alto Adige, della legge provinciale di Trento 26 aprile 1982, n.8, la quale prevedendo comprensori provinciali elettivi dotati di autonome funzioni amministrative in materia di programmazione urbanistica e sviluppo economico, ha istituito un sistema di governo locale che viene a configurarsi, nella sostanza, come intermedio tra provincia e comuni in possibile contrasto con metodi e principi sia dell'autonomia che del decentramento contemplati dalla Costituzione creando - altresì - interferenze in una

specifica materia riservata alla potestà legislativa regionale.

La questione, appena accennata, si rivela contraddistinta da speciale delicatezza in quanto coinvolge la problematica della sottrazione al controllo della Corte dell'attività di questi organi intermedi tra provincia autonoma e comuni, ai quali il bilancio provinciale finalizza, in maniera cospicua, risorse finanziarie.

## 2 - Aspetti giuridico-finanziari - Profili contabili della gestione.

### A) Ordinamento contabile

Va subito osservato in chiave critica, essendosi manifestata una involuzione rispetto ad esercizi finanziari in cui la decisione di bilancio si era realizzata con tempi e modalità fisiologici, che con la legge provinciale 21 dicembre 1983 n.44, la Giunta provinciale è stata autorizzata all'esercizio provvisorio del bilancio, per l'anno finanziario 1984, fino alla data del 30 aprile 1984. Successivamente, con la legge provinciale 30 luglio 1984, n.3, sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e il bilancio pluriennale 1984-1986.

L'approvazione è perciò intervenuta molto tempo dopo la scadenza dell'esercizio provvisorio; per oltre tre mesi la

provincia e' rimasta pertanto senza bilancio, se si tiene conto che la legge approvativa del bilancio e' entrata in vigore il 2 agosto 1984, e con conseguente paralisi (dal 1 maggio 1984 al 1 agosto 1984) dell'attivita' dell'amministrazione aventi risvolti finanziari.

Si e' creata cosi', nell'esercizio 1984, una situazione assai anomala istituzionalmente che ha comportato, senza dubbio, rilevanti difficolta' in ordine alla gestione.

La Corte pertanto - pur nella consapevolezza che la descritta situazione sia da correlare a cause di ordine politico, connesse al periodo iniziale di rodaggio di una nuova legislatura - rileva che un siffatto comportamento dell'amministrazione, ovvero anche soltanto l'accadimento mero di una tale circostanza, oltre a contrastare con norme fondamentali dell'ordinamento contabile, ha negativamente influito sul corretto svolgimento dell'attivita' finanziaria della Provincia che, in effetti, ha potuto utilizzare soltanto cinque mesi per la piena gestione del bilancio, provocando conseguentemente, durante il periodo di "vacanza", un generale rallentamento dell'azione amministrativa e di spesa.

La Corte ritiene poi di segnalare alla speciale attenzione del Consiglio provinciale che l'articolo 77, II comma, della legge provinciale n.7 del 1979 (legge di contabilita' provinciale), modificata con l'articolo 4 della legge provin-



ciale n.2 del 1984, dispone che la Giunta deve presentare al Consiglio provinciale apposito disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale della Provincia di ciascun anno finanziario.

A tal proposito si ritiene doveroso ricordare che l'ultima volta che la Giunta ha presentato detto disegno di legge risale all'anno finanziario 1979, disegno che diede - poi - luogo alla legge provinciale 27 dicembre 1980 n.43.

La reiterata inadempienza in una materia di grande rilievo sotto il profilo dell'ordinamento contabile va - quindi - senz'altro censurata, soprattutto perche' non si e' realizzato, al riguardo, quel processo conoscitivo integrale (che si attua anche con la predisposizione della relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali) che puo' contribuire ad un miglior governo della finanza provinciale.

Peraltro risulta che, a tutt'oggi, siano stati redatti gli schemi dei disegni di legge di approvazione dei rendiconti dal 1980 al 1983, con un accorpamento "a sanatoria" di ben quattro esercizi.

In modo sostanzialmente positivo puo' invece continuarsi a valutare, ad avviso della Corte, la redazione particolareggiata del bilancio pluriennale (che quest'anno ha costituito l'allegato n.2 alla legge provinciale 30 luglio 1984 n.3). Trattasi, invero, di un documento che fornisce apprezzabili

quadri di sintesi che, in pratica, rendono possibile una leggibilità dei previsti interventi finanziari; sul versante dell'entrata vanno ricordati i "criteri di valutazione della previsione di entrata" mentre nell'ambito delle spese per l'attività della Provincia è sviluppato un puntuale "commentario" che è suddiviso, in successione scalare, in settori funzionali, programmi ed aree di intervento.

Il bilancio pluriennale 1984-1986, in particolare, fornisce lo schema dei fattori, degli obiettivi operativi e delle azioni del programma di sviluppo provinciale, instaurando una sorta di rapporto permanente tra il piano e lo stesso bilancio pluriennale.

Una innovazione "reale" del documento in questione, è costituita dalle schede descrittive premesse ad ogni programma nell'ambito di ciascun settore funzionale. Esse rappresentano - per testuale qualificazione - "una novità che costituisce anche un ulteriore affinamento nella strutturazione del bilancio pluriennale in relazione alle indicazioni contenute nel programma di sviluppo e verso la completa integrazione dei due strumenti della programmazione. Tali schede infatti sono state "costruite" rapportando al programma di sviluppo le varie iniziative che trovano finanziamento nel bilancio, ed evidenziando per quanto possibile la loro influenza sui fattori dello sviluppo individuati nel program-

na medesimo"(6).

In ordine alla legge finanziaria, quella del 1984 (legge provinciale 30 luglio 1984, n.2) sembra ormai confermare una tendenza alquanto consolidata delineatasi dopo il 1981 (7); ed infatti si e' ripetuta la scelta di adottare uno strumento snello, realizzata attraverso la formula dell'articolo 1 della legge stessa ("finanziamenti di leggi provinciali"), il quale per i fini previsti dalle leggi indicate in una apposita tabella (allegata sempre alla stessa legge finanziaria) autorizza gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle leggi provinciali menzionate - nonche' i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella a carico degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986 da iscrivere in bilan-

(6) Lo stesso bilancio pluriennale esplicita inoltre, al riguardo, che "per maggior facilita' di valutazione e di successiva lettura ed interpretazione sono stati individuati e puntualizzati in appositi schemi gli "obiettivi generali" della programmazione di sviluppo e di ogni fattore dello sviluppo quali emergono dal piano di sviluppo provinciale e, nell'ambito di questi, gli "obiettivi strumentali generali" e le corrispondenti "azioni" per il loro raggiungimento, con il risultato di realizzare una organica interpretazione funzionale che permette di definire una griglia unitaria di valutazione".

(7) La legge finanziaria del 1981 ebbe carattere peculiare, perche' oltre ad essere di grandissima estensione in articoli, era incentrata su una impostazione - ora superata - che caratterizzava la legge stessa attraverso una lunga serie di norme per interventi e finanziamenti in settori specifici (edilizia scolastica, attivita' artistiche e culturali, assistenza sanitaria, comparto agricolo-forestale, produzione industriale, miniere, cave e torbiere, artigianato, turismo ed industria alberghiera, ecc.).

cio e da utilizzare secondo le specificazioni esplicitate, con inserzione - sempre in tabella - di altre due colonne per l'anno 1987 e successivi e per "l'anno terminale".

Ma la "finanziaria" del 1984 ha anche un suo carattere di relativa novita': introduce - infatti - un discreto numero di modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979 n.7 ("norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento") al fine precipuo di creare gli indispensabili raccordi e le necessarie armonizzazioni con il programma di sviluppo provinciale, introdotto - nell'ordinamento contabile - dopo l'emanazione della citata legge organica n.7 del 1979.

Va poi sottolineata, anche per la indubbia utilita' a fini conoscitivi e di facilita' di consultazione, la circostanza che e' stata adottata, con tempestivita', una deliberazione della Giunta in data 31 agosto 1984 contenente il testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilita' generale della Provincia, testo contemplato - quanto all'obbligo di redazione - dalla legge finanziaria provinciale 30 luglio 1984 n.2 (articolo 5).

La Corte ravvisa poi la necessita' di sviluppare, nuovamente, un tradizionale rilievo critico: quello cioe' del riesame della norma contenuta dall'articolo 10, comma secondo, della legge n.7 del 1979 in virtu' della quale viene

conservato il sistema dell'esercizio suppletivo; ed invero la soppressione di tale sistema per la contabilita' statale, avvenuta con la legge n.468, dovrebbe estendersi ad ogni altro ente del settore pubblico allargato, allo scopo di garantire il riferimento di tutti i conti di tale settore ad un'unica unita' temporale.

Quanto all'eventuale fenomeno - che assume significato anche a livello ordinamentale - di eventuali rinvii dei pagamenti a causa di insufficienza delle autorizzazioni di cassa, la possibilita' di disporre ai sensi dell'articolo 23 della legge n.7 del 1979, con deliberazioni della Giunta provinciale, i prelievi dal fondo di riserva di cassa e la rapidita' con la quale tali provvedimenti sono stati adottati, hanno fatto si' che eventuali carenze di stanziamento di cassa hanno provocato ritardi minimi (nell'ordine della decina di giorni, al massimo), nell'emissione dei titoli di spesa.

Va inoltre rilevato che tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate costituiscono economie di spesa essendo vietata (in forza dell'articolo 71, quarto comma, della legge n.7, piu' volte citata) la conservazione dei residui di stanziamento; e cio' - tra l'altro - anche nell'ottica del perseguimento di quella che e' stata definita "operazione verita'" (avente cioe' lo scopo di dare contezza della reale capacita' di assorbimento, nel tessuto economico-sociale della provincia autonoma, delle

risorse finanziarie senza l'inquinamento derivante dalla presenza dei cosiddetti impegni lordi).

Non esistono presso la Provincia autonoma "gestioni fuori bilancio"; esse, in base al vigente ordinamento contabile, sono autorizzate da leggi speciali: fino ad oggi - peraltro - non sono state emanate leggi di tale tipo.

B) Cenni sullo stato di previsione e risultati complessivi della gestione

Il consolidato argomento, annualmente ricorrente, dell'attribuzione alla Provincia autonoma di Trento della quota variabile di tributi erariali ha perso parte della sua attualità, atteso che ci si è incamminati verso un graduale - seppur non soddisfacente - superamento dei gravi ritardi, ogni anno rilevati dalla Corte. Per il 1984 il relativo provvedimento è stato emanato in data 9 maggio 1985: in ordine al medesimo però - a tutt'oggi - non si è concluso il procedimento di controllo, a seguito della formulazione di rilievi istruttori.

Le considerazioni di natura strutturale sul bilancio annuale di previsione non si discostano, in sostanza, da quelle della precedente relazione.

Le spese sono classificate in maniera duplice:

- in settori funzionali, programmi e rubriche;
- in titoli, sezioni funzionali e categorie economiche (e

cio' in corrispondenza alle similari classificazioni adottate nel bilancio dello Stato).

In aggiunta a tale duplice classificazione, a decorrere dal bilancio 1984, e' stato introdotto un "codice meccanografico", di tre cifre per le entrate e di dieci cifre per le spese, in conformita' a quanto stabilito dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.281, nella seduta del 19 ottobre 1983 (a seguito della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.32197 del 28 ottobre 1983).

Per ciascuno dei capitoli - nelle denominazioni - sono riportati gli estremi delle norme di riferimento. Per quelli di spesa sono indicate anche le leggi provinciali di modifica o di semplice rifinanziamento; quasi sempre, comunque, il riferimento non si limita alla citazione della legge, ma si estende alla indicazione del numero dell'articolo.

In ordine ai sistemi di pagamento seguiti dalla amministrazione e' da porre in luce che dei tre tipi di titoli di spesa previsti dall'articolo 59 della legge provinciale n.7 (mandati, ordini di accreditamento e ruoli di spesa fissa), i primi sono stati quelli piu' usati (circa 20.000 mandati per oltre 1.200 miliardi; gli ordini di accreditamento (emessi in numero di 217 per un importo di circa 25 miliardi) hanno riguardato principalmente i settori delle foreste, dei parchi, dei bacini montani, delle spese per il combustibile

per riscaldamento e delle minute spese d'ufficio; del tutto assenti sono, invece, i ruoli di spesa fissa.

Le entrate e le spese nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 sono state stabilite, a pareggio, nell'importo di 1.405 miliardi; in termini di competenza tale pareggio era assicurato dall'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 1983 per 325 miliardi (8). Le previsioni in argomento, poi, si sono assestate definitivamente in corso di esercizio in 1.515,2 miliardi.

In termini di cassa le previsioni delle entrate sono state determinate in 1.490 miliardi, coincidenti con quelle delle uscite.

Le originarie previsioni hanno presentato un saldo positivo di 159,8 miliardi, dato che si desume dalle entrate - escluse peraltro le entrate relative alle assegnazioni di fondi statali o regionali destinati al finanziamento di spese in conto capitale - per 879 miliardi, alle quali sono da sottrarre le spese correnti, maggiorate delle rate di rimborso dei mutui in estinzione per un totale di 719,2 miliardi,

-----  
(8) A chiusura dell'esercizio 1984, la gestione di competenza ha posto in luce un avanzo di amministrazione di 226,8 miliardi (nettamente inferiore di quello presunto, applicato nella misura di 325 miliardi); l'istituto dell'avanzo di consuntivo presunto e' disciplinato dall'articolo 12 della legge provinciale n.7 del 1979, il quale prescrive che tra le entrate e tra le spese e' iscritto l'eventuale avanzo, o rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.



dove si disaggregano importi di 718,6 miliardi per spese correnti e di 620 milioni per rimborso prestiti e mutui (questo saldo e' contemplato dall'articolo 15, secondo comma, della legge provinciale n.7 del 1979).

I risultati globali della gestione espongono accertamenti di entrate per 1.198,6 miliardi ed impegni di spesa per 1.326,7 miliardi; il dato complessivo degli impegni di spesa si articola come segue: 715,2 miliardi per spese correnti, pari al 53,9% del totale della spesa, 503 miliardi, pari al 37,9%, per spese in conto capitale, 84,8 miliardi, pari al 6,4%, per rimborso prestiti, e 23,7 miliardi di contabilita' speciali, pari all'1,8%.

Dal complesso dei dati si evince, in relazione alle previsioni iniziali, che le spese correnti rappresentavano il 51,1% e, a consuntivo, sono risultate il 53,9%, con un lieve aumento mentre le spese in conto capitale dal 46,7% sono passate al 37,9%, registrando una diminuzione di notevole significativita'.

Il dato del disavanzo di competenza, scaturente dalla differenza tra accertamenti di entrate ed impegni di spesa, e' di 128 miliardi; e' pertanto piu' accentuato di quello dell'esercizio 1983, che fece registrare un disavanzo di 95 miliardi.

L'avanzo di amministrazione, alla fine dell'esercizio 1984 risulta di 226,8 miliardi (nel 1983 325 miliardi). A

tale risultato si perviene tenendo conto della situazione dei residui attivi e passivi e del fondo di cassa al 31 dicembre 1984.

Nell'analisi delle entrate va osservato che la gestione fa registrare maggiori accertamenti nei titoli I, II e III; ed invero, in relazione alle previsioni finali di bilancio, le maggiori entrate accertate, per i titoli appena menzionati, ammontano a 44 miliardi circa, con una maggior quota degli accertamenti sulle previsioni finali di entrate dello 0,6% per il titolo I, del 6,7% per il titolo II e del 47,8% per il titolo III.

Una ulteriore disamina analitica delle entrate in conto competenza da' contezza di un totale delle riscossioni (625,7 miliardi) che non raggiunge piu' del 52,2% circa degli accertamenti (1.198,6 miliardi); in proposito assume rilevanza il dato del titolo I che segna riscossioni per soli 105,9 miliardi a fronte dei 577,1 miliardi accertati.

Un raffronto tra le risultanze finali dei residui dell'esercizio 1984 e quelle dell'esercizio precedente pone in evidenza che i residui attivi complessivi, a fine esercizio, hanno avuto un leggero aumento, passando da 659,4 miliardi a 669,8 miliardi. Anche per i residui passivi si registra un aumento della consistenza; infatti, mentre a fine 1983 i residui passivi sono risultati di 356,9 miliardi al 31 dicem-

bre 1984 essi sono stati accertati in 384,3 miliardi. Procedendo - quindi - ad una disaggregazione dei dati della gestione dei residui relativi agli anni precedenti si osserva che i residui attivi riaccertati sono passati da 659,4 a 655,7 miliardi di ammontare che, diminuito della ingente somma riscossa nell'anno pari a 558,8 miliardi, determina un importo rimasto da riscuotere al 31 dicembre 1984 di 96,9 miliardi. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio ammontavano a 356,9 miliardi, alla fine sono risultati di 67,9 miliardi circa. Le economie sui residui passivi accertate nel corso della gestione sono ammontate a 33,6 miliardi; inoltre, secondo le prescrizioni della legge provinciale, sono stati eliminati i residui perenti, con riguardo alle spese correnti (dell'anno 1982) e relativamente alle spese in conto capitale del 1981.

La gestione di cassa si e' conclusa con un deficit di 58,7 miliardi, muovendo da una giacenza, al 1 gennaio 1984, di 22,4 miliardi; le riscossioni di competenza per 625,7 miliardi costituiscono il 52,8% delle riscossioni complessive (1.184,6 miliardi) nelle quali gli introiti per residui attivi fanno registrare l'importo di 558,8 miliardi. I pagamenti in conto resti (255,4 miliardi) raggiungono invece il 20,2% del totale del pagato ammontante a 1.265,7 miliardi, sul quale 1.010,3 miliardi afferiscono alla competenza.

La gestione di cassa comporta un saldo negativo di 384,6

miliardi mettendo a confronto i soli dati delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza (rispettivamente 625,7 e 1.010,3 miliardi); in termini complessivi, tenendo cioè conto delle riscossioni in conto residui attivi (558,8 miliardi) e dei pagamenti dei residui passivi (255,4 miliardi), la differenza finale è di segno negativo (-81,1 miliardi circa), alla quale deve però essere rapportata la giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1984 (22,4 miliardi); per conseguenza a fine 1984 il deficit di cassa raggiungeva 58,7 miliardi.

In ordine al conto generale del patrimonio, la consistenza netta, che all'inizio della gestione del 1984 ammontava a 565,4 miliardi, alla chiusura dell'esercizio è risultata di 485 miliardi con un peggioramento netto di 80,4 miliardi circa, a fronte di un miglioramento registrato nell'anno precedente (157 miliardi); detta situazione è da correlare a fatti di gestione intervenuti in corso d'anno che fanno registrare, in particolare, aumenti delle passività per 96 miliardi e delle attività per 15,7 miliardi. I fenomeni sono da ricollegare anche al modesto incremento registratosi nel comparto strettamente patrimoniale, nel quale la consistenza si accresce di solo 17,7 miliardi circa, mentre si è verificata una diminuzione della consistenza delle partite finanziarie per circa 98,1 miliardi.

### 3 - Organizzazione dei servizi e personale

Nel documento di bilancio pluriennale viene precisato che il rafforzamento organizzativo e' indispensabile nel quadro di un fattore prioritario (la capacita' di governo dell'amministrazione provinciale) "di cui tutti gli altri fattori sono in diversa misura tributari, in quanto il ruolo della tecnostruttura pubblica e' essenziale nel gestire i meccanismi diretti e indiretti di intervento nell'economia e nei servizi." Il documento afferma altresì che il piano di sviluppo "sottolinea che la capacita' di governo e' un compito istituzionale che la tecnostruttura Provincia deve esprimere mediante forze proprie adeguando, flessibilmente, la propria organizzazione interna in rapporto agli obiettivi che si intende raggiungere e che sono definiti dalla programmazione. Di conseguenza questo influenza in parte tutti gli altri fattori di sviluppo e direttamente, seppure con aspetti peculiari in relazione alla diversa natura dei compiti e delle materie assegnate, tutti i servizi dell'Amministrazione provinciale e degli enti e organismi a essa collegati".

Cio' premesso, va ancora richiamata - dopo le osservazioni sul primo impatto gia' effettuate nelle due precedenti relazioni della Corte - la legge provinciale 29 aprile 1983, n.12, ("Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento") la quale e' venuta a costituire momento di chiusura del quadro della

strumentazione giuridica necessaria per l'attuazione di processi integrati di programmazione degli interventi e di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa; e cio' tentando di correlare l'adeguamento dell'organizzazione strutturale e funzionale della Provincia al metodo della programmazione socio-economica e finanziaria delle attivita'.

La legge e', al momento, in fase avanzata di attuazione e da essa derivano specifiche aspettative, non solo di razionalizzazione e di aggiornamento dell'assetto strutturale della Provincia rispetto all'ordinamento preesistente, ma anche di miglioramento della capacita' di governo, grazie soprattutto alle possibilita' di intervento mirato, consentite dalla nuova legge, in ordine ad aspetti funzionali particolarmente sentiti, quali la razionalizzazione delle procedure, l'incentivazione della produttivita', la flessibilita', utilizzazione e valorizzazione del personale, l'introduzione di peculiari tecniche programmatiche e di controllo di gestione. Peraltro non si ritiene di poter, ora, effettuare valutazioni in quanto la complessita' degli adempimenti e la pregnanza innovativa, per loro stessa natura, non consentono di percepire - forse prima di un biennio - i primi significativi effetti del nuovo sistema ordinamentale e del connesso riassetto del personale.

Sembrano ravvisarsi, pero', potenzialita' positive in-site sia in una razionalizzazione strutturale e funzionale, anche in ordine all'equilibrata suddivisione delle competenze, sia in un riordino degli organismi tecnico-consultivi, avente l'obiettivo, come espressamente previsto dalla legge, di pervenire alla unificazione degli stessi con riferimento ad aree omogenee di attivita' e di intervento, ed allo snellimento delle relative procedure.

Va detto ancora (per i possibili riflessi sul piano operativo) che la legge sul nuovo ordinamento dei servizi provinciali prevede espressamente che presso ogni servizio venga istituita e tenuta costantemente aggiornata, per ogni programma o progetto o per ogni legge di intervento, una scheda di attuazione in cui siano riportati i dati di gestione finanziaria, i risultati operativi raggiunti, le eventuali discordanze rispetto agli obiettivi stabiliti.

In occasione della predisposizione dei documenti finanziari e contabili per l'esercizio 1985 gia' sono state utilizzate delle apposite schede di analisi e di valutazione: esse hanno individuato un primo gruppo di appositi indici di attivita', di rendimento e di costo.

E' stata, altresì, predisposta e distribuita una ulteriore scheda di analisi degli aspetti di funzionalita' e di produttivita' dei servizi della Provincia, in base a cui avviare in via sistematica specifici processi di valutazione

della produttività e dell'efficienza delle strutture.

Quanto all'attività ispettiva, introdotta esplicitamente nelle sfere di competenza del servizio per il personale con legge provinciale 29 aprile 1983, n.12, e' da dire che essa non risulta, a tutt'oggi, attivata.

In tema di organizzazione dei servizi, le maggiori innovazioni introdotte sembrano essere - in prima approssimazione - le seguenti:

- l'attribuzione alla Giunta provinciale della determinazione di indirizzi di carattere generale, anche in relazione ai principi, alle finalità e agli obiettivi contenuti nella legislazione provinciale sulla programmazione di sviluppo;
- la competenza della conferenza congiunta degli assessori e dei dirigenti generali preposti ai dipartimenti nell'esaminare l'andamento generale delle strutture, delle procedure adottate e delle interrelazioni esistenti, nel quadro degli indirizzi di politica generale, nonché nel compiere verifiche generali dell'organizzazione del lavoro;
- la previsione espressa di strumenti di revoca ovvero di non rinnovo dell'incarico per i dirigenti preposti alle strutture organizzative; e cio' anche in presenza di prestazioni lavorative inadeguate.

In applicazione del nuovo ordinamento, sono stati finora attuati otto Dipartimenti nonché 32 nuovi Servizi, mentre



dovrebbe essere imminente l'inizio di attivita' per i Servizi restanti; successivamente si provvedera' alla definitiva attuazione anche degli Uffici.

In conclusione e' da dire che nel nuovo quadro strutturale sussistono - nella sostanza - essenziali modalita' di funzionamento, costituite: dal sistema di collegamento e di partecipazione, attraverso l'attivazione sistematica di gruppi assessorili, conferenze congiunte, conferenze di dipartimento e conferenze del personale; dal sistema di controllo operativo (di prossima attuazione con l'introduzione di schede per la progettualizzazione degli interventi e per la verifica di gestione); dall'attivita' di formazione del personale (metodo permanente di qualificazione professionale); dal sistema di decentramento delle decisioni, in via di elaborazione, che procede dalla Giunta provinciale ai singoli assessori mediante atti di delega a contenuto vincolante.

In chiusura di notazioni di taglio organizzativo resta solo da dire che, in attesa della formale attivazione del "Servizio Organizzazione" della Provincia autonoma nel frattempo ha operato, ed opera tuttora, uno specifico "settore organizzazione" costituito nell'ambito del "dipartimento organizzazione ed enti".

In materia di personale e' da segnalare l'attivita' istruttoria, espletata dalla Corte nella competente sede del controllo, in occasione della promozione di diciassette diri-

genti; a seguito di tale attività comunque l'amministrazione è venuta alla determinazione, adottata con apposita delibera della Giunta provinciale, di stabilire dei criteri per la nomina dei "capiservizio" (9).

In termini generali è da ricordare che in data 13 dicembre 1983 fra la delegazione di parte pubblica, rappresentativa della Provincia autonoma di Trento, dei comuni e loro consorzi, delle case di riposo e dei comprensori operanti nel territorio provinciale e le organizzazioni sindacali provinciali, è stato sottoscritto il primo "Accordo provinciale unitario per il rinnovo contrattuale 1983 - 1985 dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e dei dipendenti degli Enti locali provinciali".

Con legge provinciale 28 dicembre 1984, n.17, sono stati

-----  
(9) I rilievi istruttori formulati, in proposito, dalla Corte così si sintetizzano:

- la Giunta, anziché procedere alla formale e puntuale individuazione dei candidati da inquadrare e da proporre ai servizi provinciali, sulla scorta di giudizi e di valutazioni effettuate nell'ambito della propria sfera di autonomia decisionale, si è limitata a recepire pareri, spesso carenti ed incompleti, della commissione consultiva;
- i giudizi di idoneità debbono essere formulati tenendo separate e distinte le funzioni amministrative da quelle tecniche, previa determinazione dei criteri di massima in modo che la valutazione dei candidati venga eseguita seguendo un metodo uniforme ed obiettivo;
- in ordine all'anzianità di servizio, pur tenendo presente il principio secondo il quale tale titolo non può aver peso preponderante ed eccessivo rispetto agli altri titoli, è da considerare che l'anzianità stessa, in sede di valutazione comparativa, non va completamente disattesa ed ignorata in quanto si tratta di un indice importante e significativo di esperienza e di capacità professionale.

poi recepiti per i dipendenti provinciali, con esclusione del personale dirigenziale, del personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali e dei vigili del fuoco, i contenuti economici del predetto accordo unitario provinciale nonché gli istituti normativi che innovano, modificano ed integrano le vigenti disposizioni nell'ordinamento provinciale.

E' da precisare - altresì - che la legge n.312 del 1980 non opera nell'ambito dell'ordinamento provinciale, tranne che per i vigili del fuoco, per i quali vige un rinvio alla normativa del corrispondente personale statale (articolo 13 - legge provinciale 15 febbraio 1980, n.3). Per questa categoria la legge n.312 ha trovato applicazione limitatamente all'inquadramento nel sesto livello dei vice capo reparto, che secondo il precedente ordinamento avrebbero maturato l'anzianità per essere scrutinati alla qualifica di capo reparto.

Per la generalità dei restanti dipendenti provinciali l'inquadramento nei livelli funzionali e' avvenuto con legge provinciale 26 maggio 1980, n.13, sulla base della corrispondenza fra nuovi livelli e qualifiche rivestite, la cui attuazione e' stata ultimata nel corso degli anni 1980-1981.

In applicazione degli articoli 62, 65 e 206 della legge

provinciale 29 aprile 1983, n.12 e degli articoli 1 e 2 della legge provinciale 3 settembre 1984, n.8; con deliberazione n.11012 in data 2 novembre 1984, sono stati definiti, nell'ambito di ciascun livello funzionale retributivo, i profili professionali del personale e determinati i relativi titoli di studio. Inoltre con deliberazione n.11013 in data 2 novembre 1984, in applicazione dell'articolo 206 della citata legge provinciale n.12 del 1983 e in relazione all'articolo 2 della precitata legge provinciale n.8 del 1984, sono state fissate le corrispondenze tra i profili professionali individuati con la richiamata deliberazione n.11012 e le qualifiche vigenti nel preesistente ordinamento.

La provincia ha adottato, nell'ottobre 1984, i provvedimenti per l'inquadramento nella nuova dirigenza (ai sensi dell'articolo 53, IV comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n.12), in ordine ai quali la Corte ha dispiegato, in sede di controllo, l'attività istruttoria dianzi ricordata.

Quanto allo svolgimento dei pubblici concorsi presso la Provincia autonoma si osserva anzitutto che, in ragione dei diversi livelli, sono banditi in media 8-10 concorsi annuali; tali concorsi vengono espletati, in linea di massima, nell'arco di sei-otto mesi a partire dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso; finora, comunque, la Provincia non ha adottato delle specifiche norme volte ad uno snellimento delle procedure concorsuali.

Peraltro, poiche' l'articolo 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n.12, prevede che l'amministrazione possa disciplinare con norma regolamentare, oltre al numero ed alle materie d'esame, anche "quant'altro occorre in materia di concorsi", e' allo studio un regolamento complessivo nel cui contesto saranno inserite talune norme rivolte allo scopo.

Risulta comunque che la Provincia ha provveduto a snellire le procedure in parola automatizzandole il piu' possibile: percio', pur nel rispetto della vigente normativa, sono stati accelerati tutti i tempi necessari per lo svolgimento delle operazioni piu' ripetitive.

V'e' inoltre da rilevare che la intervenuta legge provinciale 29 aprile 1983, n.12, ha introdotto nell'ordinamento provinciale la facolta', per l'amministrazione, di bandire concorsi limitatamente all'assunzione di personale da assegnare ad uffici provinciali aventi sede nell'ambito del territorio di determinati comprensori, fatta salva per tutti i cittadini la possibilita' di parteciparvi.

Di tale facolta' peraltro l'amministrazione provinciale non si e' ancora avvalsa non essendosene verificati i presupposti di servizio.

Inoltre, quanto alla assunzione dei concorrenti dichiarati idonei nei diversi concorsi, si puo' affermare che la Provincia si avvale in modo pressoché costante del disposto

di cui al secondo comma dell'articolo 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n.12. Negli anni 1983 e 1984, in relazione a 104 concorrenti utilmente classificatisi nelle diverse graduatorie, la Provincia, oltre a coprire i 32 posti messi a concorso, ha assunto anche 51 idonei rimanendo, quindi, solo 21 gli idonei non assunti.

Quanto alla ridotta partecipazione ai concorsi, si rileva che essa e' limitata solo al settimo livello, potendosi invece ritenere idonea, in ragione dell'ambito territoriale, la partecipazione ai concorsi indetti per i livelli inferiori.

In ordine alle prestazioni di lavoro straordinario la Giunta provinciale, per esigenze straordinarie e di assoluta indilazionabilita', autorizza determinati contingenti di personale provinciale ad effettuare prestazioni con particolari limiti che comunque non possono superare le 480 ore annue. Per l'anno 1984 tale autorizzazione e' stata concessa, ai vari contingenti, per un totale complessivo di 141 unita' fra le quali 6 unita' riservate al contingente dei dirigenti.

A quanto sopra esposto fa eccezione il personale appartenente al Corpo permanente dei vigili del Fuoco al quale si applica la normativa dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica n.422 del 1977) e cioe' un limite individuale di 350 ore annuali, elevato, per il personale diurnista, a 480 ore ai sensi della legge provinciale 15 febbraio

1980, n.3, articolo 15 - II comma.

Non vi sono osservazioni di particolare rilievo in tema di invio in missione del personale. Nel corso dell'anno l'amministrazione ha speso per corresponsione di indennita' di missione e rimborso spese di viaggio la somma complessiva di 2,7 miliardi, gravante sul capitolo 12230.

Da ultimo va ricordato che nel corso dell'anno 1984 si sono verificati 63 casi di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie di cui 53 rassegnate prima del quinquennio anteriore al raggiungimento del limite d'eta', nonche' 34 casi di collocamento in aspettativa a norma dell'articolo 139 della legge provinciale 29 aprile 1983, n.12.

#### 4 - Attivita' istituzionale nei settori di intervento

Sull'attivita' istituzionale dovrebbero dispiegare, quanto prima, una autonoma rilevanza le nuove impostazioni derivanti dal piano di sviluppo provinciale; e cio' in ordine agli obiettivi di medio e lungo periodo per il cui perseguimento, com'e' noto, sono stati ipotizzati, e formalmente denominati, cinque "fattori strategici" dello sviluppo (il governo del territorio; i servizi per il sistema produttivo; l'energia; la capacita' di governo dell'amministrazione provinciale; le risorse finanziarie quale variabile permissiva dello sviluppo). Al momento - pero' - le dette impostazioni

non hanno influenza sul piano pratico.

In ragione di quanto sopra, ed atteso che gli interventi della provincia autonoma interessano comparti molto estesi, la Corte reputa utile esporre anche quest'anno, per ragioni di sintesi, i risultati gestori per grandi aggregati funzionali ("settori") con riferimento specifico appunto ai settori formazione, sicurezza sociale, strutture economiche e strutture civili, nel cui ambito si collocano - dando luogo a visioni dell'attività svolta ad un tempo generali e specifiche - "programmi", "progetti", aree di intervento ed aree di attività'.

Per ogni diverso aggregato funzionale si sviluppa, poi, qualche notazione al fine di porre in evidenza, con riferimento agli adempimenti amministrativi ed ai riflessi gestori, profili propri sia sulla situazione esistente sia sulle prospettive immediate.

Per il settore "Formazione" i pagamenti (per 104,8 miliardi) incidono per il 68,8% sulle disponibilità finanziarie, mentre gli impegni (per 149,1 miliardi) raggiungono percentualmente il 97,9% delle previsioni finali; i dati percentuali sono, salvo una sfasatura di circa tre punti in meno per i pagamenti, alquanto simili a quelli del 1983, il che sembra denotare una sostanziale stabilità di interventi.

In questo settore e' ricompresa l'area di intervento "formazione professionale" in ordine alla quale, da tempo, la



Corte ha sottolineato l'esigenza di una riconsiderazione dell'intera materia attraverso una nuova, piu' puntuale, disciplina legislativa, da armonizzare anche con la normativa comunitaria.

A seguito di elementi conoscitivi, acquisiti dalla Corte nel mese di giugno 1985, si e' accertato che la spesa complessiva (per corsi e scuole) per iniziative gestite dalla Giunta o date in gestione e' ammontata a 18,4 miliardi, mentre il concorso nelle spese, per le iniziative promosse da enti, consorzi ed istituzioni ha raggiunto l'importo di 6 miliardi e 50 milioni. Non vi sono stati pero' contributi per iniziative diverse dalla vera e propria gestione di scuole e corsi (con la sola eccezione di 12 milioni destinati all'assistenza agli allievi e finalizzati agli organi partecipativi).

La spesa sostenuta dalla Giunta provinciale per gestione diretta, o gestione concessa, si sintetizza come segue per le altre varie voci di intervento previste dall'articolo 2 della legge provinciale n.9 del 1959:

- spese per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento e l'adattamento di immobili da destinarsi all'istruzione professionale: 744,6 milioni;
- spese per l'acquisto delle attrezzature e degli arredamenti scolastici: 785 milioni;

- spese per l'assistenza agli allievi:

(organi partecipativi): 36,7 milioni

- spese per svolgere opera di propaganda e compiere o fare eseguire studi e indagini interessanti l'istruzione professionale: 22 milioni.

In proposito peraltro il documento di bilancio pluriennale 1984-1986 sembra recepire l'esigenza di una revisione strutturale del sistema di formazione ed istruzione professionale.

Il processo di riordinamento, pur tuttavia, comporta "una profonda riforma della formazione professionale, nel senso di disporre una riorganizzazione della stessa che:

- le assegni l'unitarietà di intervento in materia formativa;

- si rivolga anche ai giovani diplomati per la loro qualificazione nell'ambito delle nuove professioni;

- la ponga in stretta relazione con gli altri strumenti amministrativi ed organizzativi del settore lavoro ed in particolare con l'agenzia del lavoro".

Sempre nello stesso settore funzionale ("Formazione") si colloca il programma "cultura" nel cui novero viene attribuito un contributo di 4,3 miliardi all'Istituto trentino di cultura, il quale - secondo testuale argomentazioni del bilancio pluriennale - comporta anche l'ampliamento del discorso alla ricerca; ed invero viene individuata, per la ricerca,

la seguente azione di fondo da compiere nell'arco triennale(10):

avviare un programma di ricerca finanziato con la legge provinciale n.4 del 1981: ("provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione"); con questo programma lo stesso Istituto trentino di cultura intende contribuire a creare nella provincia un potenziale di ricerca capace sia di favorire il trasferimento di tecnologie avanzate nelle imprese che tendono alla riqualificazione produttiva, sia di sviluppare attività di altro contenuto tecnologico e di sicuro avvenire che risultino di peculiare interesse, tanto da consentire la nascita di nuove iniziative industriali.

Nel settore "Sicurezza sociale" gli impegni per 342,9 miliardi incidono per il 99,2 % sulle disponibilità finanziarie, mentre i pagamenti - pari a 322,5 miliardi - assurgono al 93,3%, ed i residui passivi raggiungono il 5,9% di incidenza sulle previsioni finali, facendo registrare una flessione rispetto all'esercizio precedente (con percentuale del 7,1%); in questo ambito si collocano anche gli interventi concernenti l'assistenza pubblica dove occorrerebbe addivenire a una disciplina di ristrutturazione per migliorare la situazione esistente condizionata da politiche di intervento

-----  
(10) Così si esprime a pag.86 il bilancio pluriennale 1984-1986.

occasionalì e frammentarie.

Per la sanità, in particolare, l'amministrazione provinciale - con il consueto strumento del bilancio pluriennale - si propone di ottimizzare il rapporto tra offerta di prestazioni e domanda sanitaria in relazione alla sua caratterizzazione territoriale, secondo modalità di selezione che privilegino la soddisfazione dei bisogni ritenuti essenziali per la tutela della salute, ivi compresa quella mentale.

Il settore "Strutture economiche" ricomprende comparti di essenziale rilievo quanto all'oggetto dell'attività di intervento della Provincia; afferiscono, infatti, al settore in questione l'artigianato, l'agricoltura, l'industria, il commercio, il turismo e le fonti energetiche.

Nel complesso gli impegni per 237,9 miliardi, (221,1 miliardi nel 1983) sono pari al 74,6% delle previsioni finali, percentuale di poco superiore a quella del 1983 che registrava il 71,7%, mentre i pagamenti danno contezza, nei confronti delle medesime previsioni finali, di un valore percentuale tutt'altro che soddisfacente (43,3%).

Per l'agricoltura gli interventi attengono, principalmente, alla frutticoltura (dove hanno grande importanza le pomacee e la produzione di vini di qualità), alla difesa fitosanitaria (con riduzione degli interventi chimici sulle colture), alla zootecnia (dove oltre le specie bovine sono

seguiti gli allevamenti minori soprattutto nel comparto ovicaprino, l'apicoltura e l'itticoltura).

Per il programma "industria" il piano provinciale di politica industriale (operativo dall'ottobre del 1982) viene qualificato dal documento di bilancio pluriennale come "il primo tentativo in assoluto di applicare una politica regionale per il settore industriale ed e' basato sia sui risultati di un'indagine condotta sul sistema industriale trentino, sia tenendo conto delle recenti impostazioni tecnico-scientifiche della politica industriale".

Per il programma "artigianato" - anch'esso collocato nel settore funzionale strutture economiche - sussistono segni positivi di sviluppo; nell'anno 1983 il numero degli occupati e' passato da 28.226 a 28.742; il trend favorevole dovrebbe proseguire fino al 1986. Una ripresa complessiva dovrebbe altresì consentire in un triennio una crescita degli occupati di circa 2.500 unita' e la costituzione di circa 1.000 nuove unita' produttive.

Il maggiore incremento di unita' e addetti attiene a settori gia' numericamente notevoli quali quello edile, metalmeccanico e del legno; soprattutto in quest'ultimo comparto stimoli deriveranno dall'attuazione del "progetto legno" previsto dal piano di politica industriale.

Infine per il turismo appare utile fare ancora riferimento al documento di bilancio pluriennale che, nel fornire

tabelle di raffronto fino al 1983, precisa che il comparto ha reagito "alla congiuntura economica sfavorevole con una sostanziale conferma, se non addirittura con un incremento, degli investimenti e dell'occupazione; il settore e' pertanto in grado di mobilitare quote crescenti di risparmio".

La lettura dei dati a fine 1983 conferma tendenze positive; nel dettaglio la situazione del movimento turistico(11) cosi' si sintetizza:

Anno	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
1982	1.313.428	13.692.645	412.387	2.515.182	1.725.815	16.207.82
1983	1.446.191	14.552.933	401.793	2.604.145	1.847.984	17.157.07
diff. perc.	+ 10,1	+ 6,3	- 2,6	+ 3,5	+ 7,1	+ 5,9

Da ultimo nel quarto settore funzionale preso in considerazione (quello delle "Strutture civili") in cui sono collocate anche le opere pubbliche e sono, altresì, ricompresi i piani per l'edilizia abitativa, i dati si riassumono come segue: impegni per 302,7 miliardi, pari al 91,3% delle disponibilita'; pagamenti per 184,2 miliardi (incidenti per il 55,5% sulle previsioni finali); si

-----  
(11) Fonte: bilancio pluriennale 1984-1986 pag.150.

registrano altresì in questo settore funzionale, che conclude la ricognizione delle attività istituzionali della Provincia, economie per 28,8 miliardi e formazione di residui, provenienti dalla competenza, per 118,5 miliardi (i quali incidono percentualmente sulle previsioni finali per il 35,7%, dato - quest'ultimo - superiore di un punto a quello omologo rilevato a fine esercizio 1983).

Si è qui in presenza - nella sostanza - di una attività di intervento della Provincia autonoma che si riconnette alla difesa ed alla valorizzazione della risorsa "territorio".

#### 5 - Sezione provinciale di Trento della Cassa regionale antincendi

La Cassa in questione ha un suo autonomo rilievo per la notevole importanza che rivestono le azioni svolte dagli addetti che incidono sulla salvaguardia dei beni dei consociati, sulla sicurezza collettiva, sulla conservazione ambientale e - in modo particolare - sulla protezione del patrimonio boschivo e forestale e sulla tutela delle attività silvo-pastorali. Il bilancio della Sezione Provinciale di Trento della Cassa fa parte, in quanto allegato, del bilancio

della Provincia autonoma (12).

Nel bilancio di previsione della sezione provinciale della Cassa regionale antincendi per l'esercizio 1984, presentato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n.24 (per i compiti propri della Cassa Regionale: compiti ora delegati) in allegato al bilancio della Provincia dello stesso esercizio e approvato, unitamente ad esso, con l'articolo 15 della legge provinciale 30 luglio 1984, n.3, le entrate e le spese erano stabilite in 2,273 miliardi a pareggio.

A fine gestione gli accertamenti di entrata ammontavano a 3,194 miliardi circa e gli impegni di spesa a lire 3,215 miliardi con un disavanzo finanziario di competenza di 20,5 milioni. Alla chiusura dell'esercizio 1984 risultavano residui attivi per 136,6 milioni mentre risultavano residui passivi per 164 milioni circa.

La situazione finanziaria della Cassa presenta, alla chiusura dell'anno 1984, un attivo netto di 97,9 milioni, risultante dalla differenza fra le attività' (fondo cassa a debito del tesoriere di lire 125,3 milioni e residui attivi per 136,6 milioni) e le passività' (residui passivi) di 164

(12) A decorrere dal 1 gennaio 1979, e fino a quando non verra' diversamente disposto con leggi provinciali emanate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n.17 del 1978, le funzioni amministrative, gia' esercitate dal consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi, sono state svolte dalle sezioni provinciali del consiglio medesimo, sotto la presidenza del competente assessore provinciale.



milioni circa. Tale attivo costituisce l'avanzo di amministrazione per l'esercizio 1984.

L'ESTENSORE

f.to Maurizio Meloni

IL PRESIDENTE

f.to Silvio Pirrami Traversari

PAGINA BIANCA

**DECISIONE E RELAZIONE  
SUL RENDICONTO GENERALE  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984**

PAGINA BIANCA

## DECISIONE

PAGINA BIANCA

n.176/R

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale composte dai magistrati:

Presidente	dott. Silvio PIRRAMI TRAVERSARI
Presidenti di Sezione	dott. Mario DI STEFANO dott. Beniamino BARBATO
Consiglieri	dott. Rosario MARESCA dott. Riccardo BONADONNA dott. Tullio LAZZARO prof. dott. Manin CARABBA dott. Angelo VITALI dott. Mario ALEMANNI dott. Rosario E. BALDANZA - relatore dott. Salvatore C. TRIPALDI

ha pronunciato la seguente

## D E C I S I O N E

Nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1984 e sul conto consuntivo ad esso allegato della Sezione provinciale di Bolzano della Cassa regionale antincendi;

Uditi nella pubblica udienza del 19 luglio 1985 il relatore Consigliere dott. Rosario Elio Baldanza ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale dott. Raffaele Cappiello;

Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103 secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670 e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n.49;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n.468;

Vista la legge provinciale 26 aprile 1980, n.8 che detta norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge provinciale 14 novembre 1983, n.43 (legge finanziaria 1984);

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vista la legge provinciale 14 novembre 1983, n. 44 che approva il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 1984 e successive variazioni;

Vista la legge provinciale 17 agosto 1984 n.10 di assestamento del bilancio.

## F A T T O

Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1984 e l'allegato conto consuntivo della Sezione provinciale di Bolzano della Cassa regionale antincendi sono stati presentati, in data 22 maggio 1985, alla Sezione regionale della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige, che ha provveduto, con ordinanze n.48 e n.50 entrambe del 6 giugno 1984, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n.49, a verificarli ed a riferirne al Presidente della Corte.

Le risultanze del rendiconto e del conto allegato sono le seguenti:

## CONTO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL BILANCIO

## I - Competenza

## Entrate

Titolo I	
Tributi propri della Provincia, con partecipazione e devoluzione di tributi erariali in quota fissa e variabile	L. 1.207.178.847.442
Titolo II	
Assegnazioni dello Stato o della Regione per l'esercizio di funzioni delegate alla Provincia, contributi speciali dello Stato, finanziamenti della Comunita' economica europea	" 22.333.479.390
Titolo III	
Rendite patrimoniali, utili di enti o aziende provinciali e proventi diversi	" 33.235.887.136
Titolo IV	
Entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di crediti.	6.917.106.137



## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Titolo V  
Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie. ---

Titolo VI  
Entrate per contabilita' speciali 52.823.996.392

Totale delle entrate 1.322.489.316.497

## Spese

Titolo I - Spese correnti 715.181.355.872

Titolo II - Spese in conto capitale 645.520.031.245

Titolo III - Spese per rimborso di mutui e prestiti 1.995.471.945

Titolo IV - Contabilita' speciali 52.825.139.825

Totale delle spese 1.415.521.998.887

Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III) 1.262.748.213.968

Spese correnti 715.181.355.872

Differenza 547.566.858.096

## Riepilogo

Totale complessivo entrate 1.322.489.316.497

Totale complessivo spese 1.415.521.998.887

Disavanzo 93.032.682.390

## II - Residui

## Attivi

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1984 910.767.310.017

Somme da riscuotere in conto degli esercizi precedenti 125.325.915.966

Totale dei residui attivi 1.036.093.225.983

## LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passivi	
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1984	653.872.227.050
Somme da pagare in conto degli esercizi precedenti	138.527.278.400
	-----
Totale dei residui passivi	792.399.505.450

## III - Cassa

- Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1984	28.889.722.593
- Riscossioni L. 1.150.437.888.375	
- Pagamenti L. 1.171.903.990.255	
Differenza	(-) 21.466.101.880
	-----
- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 1984	7.423.620.713

## Conto generale del patrimonio

Attività al 1° gennaio 1984	1.212.169.899.643
Passività al 1° gennaio 1984	614.710.341.566
	-----
Eccedenza delle attività	597.459.558.077
Attività al 31 dicembre 1984	1.470.635.873.366
Passività al 31 dicembre 1984	838.006.203.693
	-----
Eccedenza delle attività	632.629.669.673
	-----
Miglioramento patrimoniale	35.170.111.596

## Conto consuntivo della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi

Competenza	
Entrate	1.575.854.657
Spese	1.549.967.945
	-----
Avanzo	25.886.712

## Residui

<b>Attivi</b>	
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1984	---
Somme da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	---
<b>Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1984</b>	---
<b>Passivi</b>	
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1984	276.888.230
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	---
	-----
<b>Totale residui passivi al 31 dicembre 1984</b>	<b>276.888.230</b>

Il Pubblico Ministero, con atto scritto depositato il 10 luglio 1985 ha svolto le proprie considerazioni sull'andamento della gestione, formulando conclusioni che ha oralmente precisato in udienza, ed ha chiesto che le Sezioni riunite della Corte dichiarino regolare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 1984, nelle sue componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio, nonché l'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi.

## D I R I T T O

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Provincia con le leggi del bilancio, e' stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati altresì accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni di impegno dei titoli di spesa emessi.

Per quanto concerne le gestioni dei fondi posti a disposizione dei funzionari delegati, il confronto con le scritture della Corte da' atto della legittimità delle aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio.

Quanto al conto generale del patrimonio, le verificazioni effettuate dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, di cui all'ordinanza n.48 in data 6 giugno 1984, consentono alle Sezioni Riunite di dichiarare la regolarità del conto medesimo.

Le osservazioni della Corte intorno al modo con il quale l'Amministrazione di e' conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazione e

riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1972, n.49.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sulle conformi richieste del pubblico ministero:  
- dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio, nonché l'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1984;  
- ordina che i conti, oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio Provinciale di Bolzano; che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Bolzano, nonché al Commissario di Governo per la provincia autonoma di Bolzano e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 1985.

L'ESTENSORE  
F.to Rosario E. BALDANZA

IL PRESIDENTE  
F.to Silvio PIRRAMI TRAVERSARI

La presente decisione e' stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 19 luglio 1985.

IL SEGRETARIO  
F.to Sergio SANTILONI

## RELAZIONE

PAGINA BIANCA

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

## 1 - Considerazioni generali - Aspetti giuridici, finanziari e patrimoniali della gestione

## a) Considerazioni generali e ordinamento contabile

La legge finanziaria e il bilancio di previsione per l'esercizio 1984 sono stati approvati dal Consiglio provinciale (leggi 14 novembre 1983, n.43 e n.44) quasi allo scadere della precedente legislatura, al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e di evitare il ricorso all'esercizio provvisorio.

Le previsioni di bilancio hanno risentito, ancor piu' che negli anni precedenti, di fattori di incertezza dovuti in parte all'esigenza di non preconstituire vincoli troppo rigidi sul piano finanziario all'attuazione delle impostazioni programmatiche della nuova Giunta provinciale, in parte alla carenza di elementi conoscitivi certi circa le spettanze provinciali, dato che le trattative con il Governo per l'assegnazione della quota variabile 1984 erano appena iniziate. In questa situazione, sono stati adottati criteri propri di un "bilancio provvisorio" (1) nella prospettiva che essi

(1) In particolare, come rilevasi dalla relazione dell'assessore alle Finanze e Patrimonio al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 (pag. 5 e 6) le spese obbligatorie o determinabili in base a parametri rigidi sono state previste nella misura occorrente; le spese per funzioni delegate e quelle finanziate con entrate a destinazione vincolata sono state previste nella misura delle

sarebbero stati rielaborati nel corso dell'esercizio, in dipendenza del rinnovo degli Organi statutari e dell'acquisizione di elementi di maggiore certezza in ordine alle entrate di provenienza statale che costituiscono, come e' noto, circa il 92% delle risorse complessive della Provincia. In tale contesto la legge finanziaria, non essendo stata predisposta a finalita' programmatiche, si e' limitata alla determinazione annuale delle risorse che la legislazione in vigore ad essa demanda.

Come era da attendersi, le previsioni iniziali hanno subito rilevanti variazioni sia quantitative che qualitative principalmente per effetto delle leggi 17 agosto 1984, n.9 (disposizioni finanziarie e modifiche di leggi provinciali in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1984) e n.10 (assestamento del bilancio 1984).

Quest'ultimo provvedimento, in particolare, non si e' limitato, come in passato, ad aggiornare le entrate e le spese alla nuova situazione finanziaria creatasi dopo il primo semestre di gestione - va rilevato che nel frattempo

-----  
corrispondenti entrate per l'anno 1984; le spese correnti relative a servizi generali o ad interventi di settore sono state previste nella misura dell'anno precedente e quelle d'investimento in misura pari al 50% delle previsioni definitive dell'anno 1983. Una parte consistente delle risorse finanziarie (circa 285 miliardi) e' stata inoltre accantonata sui fondi globali.



era giunto a definizione l'accordo per l'attribuzione alla Provincia della quota variabile, di cui all'articolo 78 dello statuto di autonomia - ma ha costituito lo strumento principale per adeguare la massima parte degli stanziamenti di bilancio, sia in entrata che in uscita, agli obiettivi del nuovo programma economico-sociale della legislatura. Le variazioni determinate dalla legge di assestamento sono nel complesso ammontate a oltre 271 miliardi in termini di competenza e a circa 220 miliardi in termini di cassa.

La correzione di rotta avvenuta ad esercizio inoltrato ha contribuito alla formazione di una cospicua massa di residui passivi (792,4 miliardi a fronte dei 571,5 dell'esercizio precedente) con un incremento di circa il 39% (2).

La legge di assestamento ha trovato un supporto normativo nella citata legge n.9 del 1984, con la quale sono state modificate o integrate diverse disposizioni della legge finanziaria.

Sul versante della spesa altri fattori modificativi sono intervenuti nel corso dell'esercizio quali le ulteriori variazioni al bilancio disposte da alcune leggi provinciali(3),

-----  
(2) Si ricorda che l'articolo 9 della legge di contabilità provinciale n.8 del 1980 consente il prolungamento dell'esercizio al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate alla chiusura dell'esercizio.

(3) Tra le leggi che hanno determinato maggiori spese e una corrispondente riduzione degli accantonamenti sui fondi globali si ricordano: la n.14 del 1984 (compenso incentivante

le variazioni a capitoli di bilancio effettuate con atto amministrativo (es. prelevamenti dai fondi speciali e di riserva) nei casi previsti dalla legge di contabilità della Provincia, le variazioni connesse all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (4).

In sostanza le previsioni iniziali di spesa (1.329,3 miliardi in termini di competenza) hanno raggiunto, a chiusura di esercizio, miliardi 1.609,2 determinando impegni pari a miliardi 1.415,5.

Quanto poi alle entrate, inizialmente previste in miliardi 1329,3, esse, in sede di previsione definitiva, si sono ridotte a 1319,1 miliardi e gli accertamenti hanno raggiunto i 1.322,5 miliardi.

L'andamento delle entrate resta sempre condizionato dai consueti ritardi che si verificano nella determinazione, e nei successivi versamenti alla Provincia, delle spettanze in quota variabile, ai sensi dell'articolo 78 dello statuto (5).

-----  
al personale provinciale), la n.15 del 1984 (provvidenze straordinarie per le funivie), la n.18 dello stesso anno riguardante la finanza locale.

(4) L'avanzo di amministrazione risultante all'inizio dell'esercizio (290,1 miliardi) e' stato utilizzato in parte (154 miliardi) per occorrenze già previste nella legge di bilancio e per la parte rimanente (136,1 miliardi) per il finanziamento di ulteriori spese indicate nella legge di assestamento.

(5) L'assegnazione della quota variabile per l'esercizio 1984 non ha ancora completato l'iter procedimentale; quella

La soluzione di tale problema esige, come altre volte rilevato dalla Corte, l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 110 dello statuto di autonomia.

Resta il fatto che la mancanza di liquidita' ha determinato, al pari degli anni precedenti, il ricorso ad anticipazioni bancarie, per le quali sono state corrisposte, nel 1984, miliardi 8,9 di interessi passivi (circa 15 nell'esercizio precedente). Di una complessa questione riguardante la nuova convenzione di tesoreria si fara' cenno in seguito, nel paragrafo dedicato all'attivita' contrattuale.

Sempre in tema di entrate e' da rilevare che nel 1984 non si e' tenuto conto dei criteri previsti dall'articolo 80, primo comma, della legge 23 dicembre 1978 n.833, in base al quale la quota del fondo sanitario nazionale spettante alle due Province autonome doveva determinarsi secondo gli stessi parametri adottati per la quota variabile - il che avrebbe comportato una maggiore disponibilita' di mezzi finanziari valutabile per la Provincia di Bolzano intorno ai 204 miliardi - (6), in quanto la norma predetta e' stata espressamente abrogata dall'articolo 27, ultimo comma, della legge finanziaria 1984 (n.730 del 1983). La Corte costituzionale

-----  
inerente ai fondi per l'esercizio 1983 e' stata disposta con D.P.C.M. del 6 aprile 1984 (in G.U. n.156 del 7 giugno 1984).

(6) Tale valutazione rilevasi dalla relazione al disegno di legge sull'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1984.

(sentenza n. 245 del 30 ottobre 1984) ha confermato la legittimità di quest'ultima disposizione, affermando che "il fondo sanitario nazionale è stato istituito per garantire livelli minimi di prestazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di guisa che poteva venire compromessa l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio sanitario nazionale qualora si fosse applicato un differenziato meccanismo di riparto, suscettibile di privilegiare gli abitanti del Trentino - Alto Adige, a detrimento di tutte le altre componenti del Paese".

La sentenza sopra indicata ha preso in esame altre norme della legge finanziaria 1984 in ordine alle quali alcune Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale.

Con riferimento all'articolo 25, 2° comma, della legge finanziaria 1984 che consente alle Regioni e alle Province autonome di trattenere (e non più di versare all'entrata del bilancio dello Stato) talune somme (es. proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle U.S.L., redditi netti derivanti dal patrimonio trasferiti ai Comuni per le U.S.L. ecc.) che dovranno essere utilizzati in ragione del 50% ad integrazione del finanziamento di parte corrente e del 50% per l'acquisto di attrezzature in conto capitale, la Corte non ha rilevato alcun contrasto con principi di ordine

costituzionale e non ha ritenuto pertinente il richiamo all'articolo 28 della legge provinciale di contabilita' n.8 del 1980 secondo cui "tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato o dalla regione alla provincia affluiscono al bilancio provinciale senza vincolo a specifiche destinazioni". In proposito ha affermato la Corte costituzionale che "se tale pretesa venisse condotta alle sue naturali conseguenze, nell'ambito del servizio nazionale, cio' comporterebbe che le stesse quote del fondo nazionale, annualmente trasferite alle amministrazioni provinciali, possano venire utilizzate dai legislatori locali per coprire spese del tutto esorbitanti dal campo della sanita' pubblica", in palese contrasto con le caratteristiche fondamentali della riforma sanitaria.

In termini piu' generali va rilevato che, a maggior ragione dopo la pronuncia della Corte costituzionale, il vincolo di destinazione viene osservato per le somme attribuite ai settori "sanita'" e "industria".

Negli altri settori, invece, l'Amministrazione, facendo applicazione del citato articolo 28 della legge provinciale di contabilita', non sempre utilizza i fondi per le specifiche finalita' per cui erano stati assegnati e cosi' si verifica, ad esempio, che le somme di provenienza statale destinate all'agricoltura vengano in concreto utilizzate per interventi nel settore dell'edilizia e viceversa.

In relazione all'articolo 25, ultimo comma, della legge finanziaria 1984 (prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive) la Corte costituzionale, respingendo le censure proposte dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome, ha affermato che la contabilità relativa alle prestazioni aggiuntive da queste disposte deve essere tenuta distinta da quella riguardante spese finanziate mediante il fondo sanitario nazionale. Tale enunciazione trova fondamento in un principio di contabilità pubblica secondo cui non possono essere incluse nel medesimo capitolo spese per l'adempimento di funzioni normali e spese per finanziamento di prestazioni aggiuntive.

Per quanto infine riguarda il ripianamento dei disavanzi delle U.S.L. la Corte costituzionale ha affermato che esso spetta esclusivamente allo Stato, e non alle Regioni o alle Province autonome, tenuto conto che la spesa sanitaria presenta per sua natura caratteri di prevalente rigidità, di guisa che può venire manovrata, in qualche misura, soltanto dagli organi centrali di Governo.

#### b) Risultati della gestione

Le originarie previsioni di spesa, sia in termini di competenza (miliardi 1.329,3) che di cassa (miliardi 1.126,8) sono state modificate, per le ragioni già dette in

precedenza, nel corso dell'esercizio dando luogo a variazioni in aumento che hanno fatto raggiungere alle previsioni finali l'ammontare complessivo rispettivamente di miliardi 1.609,2 e di miliardi 1.357,2.

La gestione 1984 si e' chiusa con un disavanzo di competenza di 93 miliardi, dato che le entrate accertate sono state di 1.322,5 miliardi e le spese impegnate hanno raggiunto i 1.415,5 miliardi.

Tale risultato negativo, confrontato ai dati finali dell'esercizio 1983 in cui si era registrato un avanzo di 6,1 miliardi, e' dovuto prevalentemente al modesto incremento delle entrate (+115,2 miliardi pari al 9,5%) rispetto a quelle accertate nell'esercizio precedente (1.207,3), cui ha corrisposto un piu' accentuato incremento delle spese (+17,8%) che sono passate da 1.201,2 a 1.415,5 miliardi.

I dati di consuntivo confermano ancora la prevalenza assoluta delle entrate di cui al titolo I<sup>o</sup> (1.207,2 miliardi) che comprendono le compartecipazioni e le devoluzioni di tributi erariali in quote fisse e in quote variabili. In tale importo sono incluse le entrate per tributi propri della Provincia (categoria I) che si compendiano in appena 31 milioni (sovrimposte sui redditi dei terreni e dei fabbricati, tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). Le assegnazioni per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione (titolo II) hanno segnato nel 1984 un note-

vole balzo passando da 4,3 a 22,3 miliardi, come del pari un relativo incremento (da 44 a 52,8 miliardi) hanno registrato le entrate per contabilita' speciali (titolo VI) riguardanti ritenute fiscali sulle competenze del personale, rimborsi di anticipazioni varie ecc..

All'incirca sui livelli dell'anno precedente si sono mantenute le entrate derivanti da rendite patrimoniali e da proventi diversi (titolo III, miliardi 33,2) e dalla alienazione di beni patrimoniali (titolo IV, miliardi 6,9).

I residui attivi sono ascesi a 1.036,1 miliardi (832,8 nell'esercizio precedente) di cui 910,7 in conto esercizio 1984. Essi attengono in prevalenza a crediti verso lo Stato per mancato versamento delle assegnazioni.

Sul versante della spesa (1.415,5 miliardi), gli impegni di parte corrente sono ammontati a 715,2 miliardi e quelli in conto capitale a 645,5 miliardi. Rispetto all'esercizio precedente, l'incremento e' stato di maggiore entita' per la spesa corrente (+115,2 miliardi) e piu' contenuto per quella in conto capitale (+ 90 miliardi). In definitiva la prima rappresenta circa il 51%, la seconda il 45,6% (era stata del 46,2% nel 1983) della spesa totale.

In base alla classificazione per categorie economiche, i trasferimenti correnti (miliardi 451,7) e quelli in conto capitale (miliardi 486), sui quali si tornera' nel seguito



dell'esposizione, hanno assorbito il 66,2% dell'intera spesa impegnata nel 1984. Seguono a notevole distanza, nella classificazione economica, gli oneri di personale (passati da 140,5 a 163,1 miliardi), quelli per acquisto di beni e servizi (81,8 miliardi a fronte dei 64 dell'esercizio precedente), le spese per gli organi istituzionali (2,4 miliardi) e quelle per il personale in quiescenza (2,7 miliardi) che, nel loro insieme, (miliardi 250) costituiscono il 17,7% degli impegni complessivi.

Tralasciando, infine, altre categorie di minore entità finanziaria, le spese in conto capitale per l'acquisto e la realizzazione di opere immobiliari (miliardi 137,3) e quelle per l'acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche (9,7 miliardi) hanno segnato il 10,4% rispetto al totale degli impegni.

I pagamenti complessivi sono assommati a 1.171,9 miliardi (1.090,8 nell'esercizio precedente), di cui 761,6 in conto competenza e 410,3 in conto residui.

Alla chiusura dell'esercizio la massa dei residui passivi ammontava a 793 miliardi, di cui 653,8 provenienti dalla gestione della competenza e 138,5 da precedenti esercizi. Rispetto al corrispondente dato dell'anno 1983 (571,5 miliardi), il totale dei residui passivi ha segnato un incremento di circa il 39% per i motivi già esposti in precedenza.

I residui di nuova formazione si riferiscono per il 30% circa a spese correnti (199 miliardi) e per il 70% circa a spese in conto capitale (454,4 miliardi).

Il movimento di cassa si è chiuso con un saldo attivo di 7,4 miliardi, tenuto conto delle riscossioni (1.150,4 miliardi), dei pagamenti (1.171,9 miliardi) e della giacenza all'inizio dell'esercizio (28,9 miliardi).

c) Rendiconti amministrativi -

La gestione tramite funzionari delegati ha comportato nel 1984 l'emissione di 771 ordini di accreditamento per un ammontare complessivo di 91,6 miliardi. Alla chiusura dell'esercizio le somme effettivamente utilizzate sono state di importo pari a 79,5 miliardi (di cui 11,3 in conto residui).

Le spese eseguite dai funzionari delegati (articolo 56 della legge di contabilità provinciale) hanno interessato diversi settori dell'Amministrazione, in particolare quelli della sanità e delle opere idrauliche e forestali. In dipendenza di proprie valutazioni, l'Amministrazione non ha fatto ricorso nel 1984 ad aperture di credito nel settore dei lavori pubblici, disponendo i pagamenti a mezzo di mandati diretti.

Nel corso dell'anno sono pervenuti alla Corte, tramite

la Ragioneria generale, n.3355 rendiconti relativi al biennio 1983-1984. Di quelli esaminati dalla Corte, sono stati dichiarati regolari 2.250 rendiconti riferiti a spese (116,2 miliardi) effettuate dai funzionari delegati.

d) Gestioni fuori bilancio e gestioni speciali

Come altre volte rilevato, la gestione del C.E.R. (Comitato per l'edilizia residenziale), si articola in nove sottoconti ed e' condotta in regime "fuori bilancio", in base alle disposizioni della legge provinciale 20 agosto 1972, n.15, che fa richiamo alla disciplina statutale in materia (legge n.1041 del 1971). La gestione in esame e' alimentata da mezzi finanziari provenienti esclusivamente dal bilancio provinciale, a carico del quale gravano anche le spese di funzionamento del Comitato e quelle per il personale, che fa parte dei ruoli provinciali.

Il conto del Comitato, riportato in allegato al rendiconto generale della Provincia, e' stato approvato dalla Giunta provinciale e successivamente inviato, unitamente alla documentazione, alla Corte per il controllo di competenza. Al 31 dicembre 1984 le risultanze finanziarie erano le seguenti:

	(in milioni)
giacenza di cassa al 1° gennaio 1984	12.155
- entrate (riscossioni)	172.610
	-----
	184.765

- uscite (pagamenti)	-161.614
	-----
situazione di cassa al 31.12.1984	23.151

Al rendiconto generale della Provincia sono del pari, allegati:

1) il rendiconto relativo al fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola, istituito con legge 22 maggio 1980, n.12.

I mezzi finanziari assegnati al fondo e desunti dal bilancio provinciale sono utilizzati per concedere prestiti a coltivatori diretti singoli o associati, ai tassi di interesse previsti dalle norme statali vigenti in materia. I prestiti sono concessi per l'acquisto di macchine e attrezzi agricoli, per l'acquisto di bestiame da allevamento o ingrasso e per l'acquisto di mangimi e concimi. La gestione del fondo rotativo e' affidata a 4 diverse aziende di credito con le quali sono state stipulate apposite convenzioni.

I dati di consuntivo, tenuto conto che la situazione di cassa all'inizio dell'esercizio era di 3.458 milioni, evidenziano entrate pari a 3.319 milioni, ed uscite per 3.163 milioni, sicche' la giacenza di cassa al 31 dicembre 1984 risultava di 3.614 milioni.

2) il rendiconto relativo al fondo di rotazione per la ristrutturazione e la riconversione industriale, istituito con legge 8 settembre 1981, n.25.

Dalle disponibilita' del fondo vengono tratte le anticipazioni ad aziende o istituti di credito che concedono, sulla base di deliberazioni assunte dall'Amministrazione provinciale, mutui agevolati alle imprese per l'acquisto di macchinari destinati alla ristrutturazione e riconversione industriale.

La gestione del fondo, come rilevasi dai dati di consuntivo, e' affidata alla Cassa di risparmio della Provincia di Bolzano e al Mediocredito Trentino-Alto Adige.

Nel corso dell'anno la prima ha effettuato riscossioni ammontanti a 4.732 milioni (la situazione di cassa al 1° gennaio 1984 era di 267 milioni) e pagamenti di importo pari a 4.092 milioni, per cui la giacenza di cassa alla fine dell'esercizio e' stata di 907 milioni. Per quanto attiene al Mediocredito, le riscossioni ed i pagamenti sono ammontati, rispettivamente, a 582 ed a 462 milioni, con una giacenza di cassa di 120 milioni.

Come gia' rilevato nella precedente relazione, le leggi istitutive dei due fondi di rotazione non fanno riferimento, ai fini del controllo, alle disposizioni della legge n.1041 del 1971.

Ad ogni modo gli atti concessivi dei prestiti per la meccanizzazione agricola o di mutui alle imprese per la riconversione e la ristrutturazione industriale sono sottoposti di volta in volta al controllo della Corte che ne

accerta i requisiti di legittimita'; inoltre, in base alle convenzioni stipulate tra la Provincia e gli enti gestori, questi presentano alla Corte il conto amministrativo e il conto giudiziale.

Va rilevato, infine, che per la prima volta il rendiconto generale della Provincia espone il conto finanziario relativo ai fondi gestiti dal Comitato forestale provinciale (legge 14 giugno 1983, n.17).

Al fondo forestale provinciale affluiscono varie entrate (quota degli introiti derivanti da utilizzazioni o tagli boschivi autorizzati, contributi diversi ecc.) che nell'anno hanno dato luogo a riscossioni di importo pari a 1.351 milioni. Per l'esecuzione di opere forestali o per altre esigenze consimili sono stati, invece, erogati circa 845 milioni; la giacenza di cassa a fine esercizio e' stata percio' di circa 506 milioni.

In base all'articolo 4, terzo e quarto comma, della legge n.17 del 1983, il Comitato forestale provinciale redige il rendiconto annuale finanziario e quindi lo sottopone alla Giunta per l'approvazione. La deliberazione della Giunta e il rendiconto vengono poi trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di competenza.

#### e) Gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio presenta al 31 dicembre 1984 un

miglioramento di 35,2 miliardi risultante dalla differenza tra l'eccedenza attiva alla stessa data (632,6 miliardi) e quella evidenziata alla chiusura dell'esercizio 1983 (597,4 miliardi).

Il conto generale A (attività e passività finanziarie) rileva un peggioramento complessivo di 39 miliardi (7), stante l'aumento della consistenza delle attività (181,9 miliardi) in misura inferiore all'incremento delle passività (220,9 miliardi).

Il conto generale B (beni immobili, mobili ed altre attività) chiude con un miglioramento complessivo di 76,6 miliardi, passando da 350,5 a 427,1 miliardi. La voce beni immobili ha segnato nel corso dell'esercizio una variazione in aumento di circa 27,5 miliardi (acquisto e costruzione di immobili ad uso uffici o scuole: 7 miliardi; lavori di straordinaria manutenzione e realizzazione di nuove strutture ospedaliere: 7,5 miliardi; iscrizione in inventario di beni immobili, per un valore di 13 miliardi, che nell'esercizio precedente figuravano tra le partite in corso di sistemazione). Per quanto attiene ai beni mobili, la loro consistenza ha registrato, al termine dell'esercizio, un aumento netto di 15,2 miliardi.

L'incremento complessivo della voce crediti (12  
-----  
(7) Nel 1983 l'eccedenza delle attività finanziarie era stata pari a 96,8 miliardi.

miliardi) ha in prevalenza riguardato versamenti al fondo di rotazione per la ristrutturazione e la riconversione industriale (5,2 miliardi), l'anticipazione finanziaria di 5,8 miliardi all'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige per la concessione di mutui agevolati nel settore industriale (legge provinciale n.9 del 1982), i prestiti erogati (3,3 miliardi) per lo sviluppo della proprietà coltivatrice ecc.

Il conto generale C (passività diverse) presenta un aumento complessivo di 2,4 miliardi dovuto alla diminuzione per pagamenti di mutui passivi (1,6 miliardi) e di somme per residui passivi parenti (2,4 miliardi), cui si contrappone l'aumento, per perenzione amministrativa, di residui passivi ammontanti a 6,4 miliardi.

In relazione a quanto sopra esposto, il comparto patrimoniale (conto B e C) presenta un incremento di 74,2 miliardi; la consistenza del netto patrimoniale (427,1 miliardi di attività, cui si contrappongono 45,6 miliardi di passività) è data al 31 dicembre 1984 da un ammontare pari a 381,5 miliardi.

## 2 - Organizzazione dei servizi e personale

### a) Organizzazione dei servizi

Le innovazioni di maggior rilievo sono derivate dal nuovo assetto delle strutture organizzative previsto dalle



leggi provinciali 5 gennaio 1984, n.1 (piano sanitario provinciale 1983-1985) e 20 gennaio 1984, n.2 (servizi provinciali di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza ambientale).

Per lo svolgimento delle funzioni riservate alla Provincia sono stati costituiti nuovi apparati (Ufficio economia sanitaria, Ufficio sistema informativo sanitario, Ufficio personale del servizio sanitario) mentre per altri, che hanno assunto diversa denominazione (Ufficio igiene pubblica e medicina preventiva sociale e sportiva, Ufficio formazione e aggiornamento del personale sanitario, Ufficio programmazione sanitaria e coordinamento ecc.), sono state previste notevoli modificazioni rispetto alle originarie competenze.

Il nuovo assetto ha determinato la soppressione di taluni servizi, istituiti con legge 2 gennaio 1981, n.1, e, in via definitiva, anche quella dell'Ufficio del medico provinciale (8), con il conseguente trasferimento di circa 150

-----  
(8) L'articolo 15, commi 9 e 11, della nuova legge 5 gennaio 1984, n.1 ha stabilito che "resta ferma la soppressione dell'Ufficio del medico provinciale - essendo questa già prevista dalla legge 2 gennaio 1981, n.1 - dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni del servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica" e che le funzioni e i compiti già attribuiti dalle norme statali, regionali e provinciali al detto Ufficio vengano espletati, in ragione della rispettiva competenza, dagli organi, dalle strutture e degli uffici del servizio sanitario provinciale.

elementi alle Unità' sanitarie locali operanti nella Provincia.

In applicazione dell'articolo 15, comma 12<sup>o</sup>, della legge n.1 del 1984, la Giunta provinciale ha provveduto alla nomina a direttore di ufficio di vari funzionari operanti nel settore della sanità'. Per quanto attiene al neo costituito Ufficio igiene pubblica e medicina preventiva, sociale e sportiva, la Corte in sede istruttoria ha rilevato che dovevasi tener conto, nell'assegnazione della titolarità' dell'Ufficio medesimo, del requisito della preparazione tecnica specifica nel campo della medicina, atteso che le funzioni ad esso attribuite assorbivano in larga misura quelle già spettanti all'ufficio del medico provinciale.

L'Amministrazione provinciale ha per contro sostenuto che le attività' facenti capo al direttore del nuovo ufficio sono di esclusiva natura amministrativa e programmatica per cui non è da ritenere necessaria una qualificazione tecnica sanitaria; inoltre i compiti propriamente professionali, già spettanti al medico provinciale, sono affidati ai servizi di igiene pubblica delle U.S.L. zonali, nell'ambito dei principi affermati dalla riforma sanitaria.

La Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige (deliberazione n.57 del 5 dicembre 1984) ha affermato che le funzioni inerenti al detto Ufficio si concretano in prevalen-

za nella esecuzione e traduzione in atti amministrativi di una serie di attività istruttorie e propedeutiche, sia pure improntate e strettamente correlate ad aspetti di carattere tecnico, di competenza dei servizi igienico - sanitari delle U.S.L. (9).

La legge n.2 del 1984 innanzi citata ha istituito il servizio provinciale di medicina del lavoro e il servizio di igiene e sicurezza ambientale, con il dichiarato fine (articolo 1) di coordinare le relative attività con i servizi già previsti in materia di igiene e sanità pubblica dalla legge provinciale 2 gennaio 1981, n.1

In tale contesto sono stati istituiti il nuovo Ufficio provinciale di medicina del lavoro (articolo 19) e l'Ufficio prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro (articolo 20) che esercita in massima parte le funzioni prevenzionali già di competenza dell'Ispettorato del lavoro e le attività in precedenza svolte dai disciolti ENPI e ANCC. Organi collegiali previsti dalla nuova legge sono il Comitato e la Consulta provinciali per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il Comitato è chiamato a svolgere prevalentemente compiti consultivi e di

-----  
(9) Con successiva delibera l'Amministrazione ha disposto il "comando" dell'ex medico provinciale dall'USL Nord al suindicato Ufficio igiene pubblica e medicina preventiva, sociale e sportiva per l'espletamento degli adempimenti di medicina legale, per i quali è richiesta la partecipazione di un sanitario della U.S.L.

programmazione nonche' a decidere in ordine ai ricorsi contro i provvedimenti amministrativi nelle specifiche materie (articolo 13); la Consulta formula proposte ed esprime pareri in tema di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza ambientale, esamina i programmi e l'attuazione degli stessi da parte degli Uffici e degli organi preposti al settore, prima che vengano sottoposti all'esame del Comitato (articolo 14).

Per cio' che attiene ad altri profili organizzativi, si fa riferimento alle precedenti relazioni della Corte, nelle quali e' stato dedicato ampio spazio al processo di attuazione - ancora in via di svolgimento - della legge 21 maggio 1981, n. 11, che ha disegnato un nuovo assetto delle strutture organizzative della Provincia, ed alla piu' recente legge 12 dicembre 1983, n.50 che ha apportato rilevanti modifiche all'ordinamento degli Uffici e del personale, al fine di realizzare una migliore definizione e vicendevole armonizzazione degli organi dell'Amministrazione provinciale.

Devesi ancora rilevare la mancata emanazione di norme regolamentari espressamente previste dalla legge n.11 del 1981. Tali omissioni ritardano l'attivazione di organi investiti di importanti funzioni (articoli 16 e 17) quali il Consiglio per l'organizzazione del personale; non consentono una piu' dettagliata individuazione delle attribuzioni dei singoli uffici (articolo 9, 2° comma); finiscono per protrar-

re talune situazioni (nomina dei dirigenti da parte della Giunta provinciale) che la legge (articoli 25 e 108) disciplina in via definitiva sulla base di diversi criteri e modalita' non ancora attuati.

Nel corso dell'anno sono stati istituiti, in aggiunta al gia' pletorico elenco dei preesistenti Comitati e Commissioni (circa 100), nuovi organi collegiali (10); la composizione di detti organi riflette, come altre volte rilevato dalla Corte, il criterio proporzionale dei gruppi linguistici rappresentati in seno al Consiglio provinciale anziche' quello della consistenza degli stessi risultanti dal censimento generale della popolazione, non rispettandosi in tal modo la disciplina prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica l<sup>o</sup> febbraio 1973, n. 49.

La spesa complessiva per compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali si e' aggirata sui 328 milioni (cap.12125); essa dovrebbe tendere a ridursi, come si dira' in seguito, per effetto dell'articolo 3 della legge n.14 del 1984 concessiva del compenso incentivante.

Come negli anni precedenti, numerosi corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale

(10) Trattasi del gia' menzionato Comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, (i 15 membri che lo compongono non risultano ancora nominati dalla Giunta provinciale) e della Commissione consultiva per l'insegnamento dello sci (L.P. n.12 del 1984), della quale neppure si e' proceduto alla nomina dei previsti 9 membri.

sono stati organizzati dall'amministrazione provinciale che, in taluni casi, si e' anche avvalsa dell'opera di docenti di lingua tedesca. Altri corsi e seminari, alcuni dei quali diretti alla specializzazione del personale direttivo, sono stati istituiti dalla Giunta provinciale mediante apposite convenzioni stipulate con Universita' ed altri enti o organismi specializzati. I corsi di seconda lingua previsti per il personale delle Amministrazioni statali dal decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1980, n.464 hanno finalmente avuto inizio nell'aprile 1984, dopo varie difficolta' organizzative.

Sono stati conferiti nel 1984 incarichi individuali (circa 30) per studi, ricerche e indagini ed altri incarichi inerenti a progettazioni - i cui compensi hanno superato in qualche caso i 100 milioni - di opere pubbliche affidate a liberi professionisti. Tenendo conto dei rilievi formulati dalla Corte, l'Amministrazione ha conferito incarichi in materie attinenti a compiti istituzionali e nei casi di dimostrata impossibilita' ad eseguire la prestazione, in considerazione della elevata specializzazione della stessa, con le proprie strutture organizzative (11). Le spese ineren-

(11) In via esemplificativa, l'Amministrazione ha ritirato una delibera con la quale veniva conferito a studiosi di lingua russa l'incarico di tradurre lo statuto di autonomia della Provincia, al fine di dotare del testo tradotto le biblioteche e le strutture pubbliche sovietiche. In proposito la Corte ha tra l'altro rilevato che i rapporti con l'estero rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, come

ti a tali esigenze sono state in prevalenza assunte a carico del capitolo 12131 per un importo complessivo di 518 milioni.

b) Personale

In un quadro d'insieme che presenta taluni elementi di novità, il personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1984 era costituito da 4921 unità (4520 nell'anno 1983) su una dotazione organica complessiva di 5.857 posti.

Nel corso dell'anno è stato disposto il trasferimento nei ruoli provinciali e nelle qualifiche funzionali corrispondenti (articolo 15 legge n.2 del 1984) del personale già dipendente dei soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) e Associazione nazionale controllo della combustione (ANCC). Sono stati anche effettuati gli inquadramenti, nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei ruoli tecnici provinciali, del personale statale già in servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici operanti in Alto Adige (legge 5 gennaio 1983, n. 2).

Analoghi provvedimenti di inquadramento nei ruoli provinciali hanno riguardato il personale statale in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano (12).

-----  
affermato dallo stesso articolo 3 dello statuto di autonomia.

(12) Per effetto dell'articolo 3 della legge provinciale 14 giugno 1983, n.16 detto personale era già facultato a chiedere il trasferimento nei ruoli provinciali. L'articolo

Come negli anni precedenti, l'Amministrazione si e' avvalsa sia di personale legato da rapporto d'impiego temporaneo (985 unita') che la Giunta provinciale e' autorizzata ad assumere (articolo 1, legge n.15 del 1979) per la copertura di posti disponibili, in attesa di ammetterli a concorso, sia di personale supplente (567 unita') chiamato a sostituire dipendenti assenti dal servizio per causa legittima (congedo straordinario, aspettativa ecc.).

La legge provinciale 26 giugno 1984, n. 4 ha inoltre disposto l'inquadramento nel ruolo amministrativo dei bidelli assunti per esigenze straordinarie dalle istituzioni scolastiche (13) ed ha altresì autorizzato, con contratto di lavoro privato e temporaneo, l'assunzione di personale per far fronte alle esigenze dei musei provinciali.

La legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.93 non ha avuto attuazione, nel corso del 1984, da parte

-----  
21 della legge n.2 del 1984, nell'intento di favorire il transito in detti ruoli, ha riaperto i termini per la presentazione delle domande ed ha inoltre stabilito che al personale già in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano e' in ogni caso assicurato, a seguito degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e corrispondenti livelli retributivi provinciali, uno stipendio, mediante attribuzione di classi e scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore a quello fruito all'atto del passaggio alla Provincia, con l'aggiunta dell'indennità provinciale pari al 35% dello stipendio.

(13) Tali assunzioni erano state autorizzate dall'articolo 18 della legge provinciale 23 agosto 1978, n.42.



dell'Amministrazione provinciale la quale, facendo riferimento ad alcuni principi dello statuto di autonomia, ha promosso impugnativa di varie norme davanti alla Corte costituzionale, che si e' pronunciata per la illegittimita' (sentenza n.219 del 13 luglio 1984) dell'articolo 9 della legge n.93, concernente gli accordi sindacali dei dipendenti delle USL, mentre ha dichiarato non fondata ogni altra sollevata eccezione.

Il trattamento economico previsto dalla legge 17 aprile 1984, n.79 e' stato esteso ai dirigenti provinciali inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento di dirigente generale e di dirigente superiore. L'Amministrazione, accedendo alle osservazioni mosse dalla Corte, non ha valutato, ai fini della determinazione del nuovo trattamento economico, il servizio dagli stessi prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo, che, in effetti, era stato gia' riconosciuto in tale occasione.

La legge 24 ottobre, 1984, n.14 ha esteso al personale della Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 1984, la normativa sul compenso incentivante alla produttivita', adottando la disciplina prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984.

La legge suddetta ha nel contempo disposto la riduzione dell'ammontare complessivo annuo delle ore di lavoro straordinario per ciascuna unita' di personale ed ha escluso

la corresponsione al personale che fruisce del compenso incentivante, di qualsiasi emolumento per la partecipazione a Commissioni, Consigli o Comitati che hanno luogo durante il normale orario di servizio. In concreto la spesa complessiva per prestazioni di lavoro straordinario e' stata di 668 milioni, con una lieve flessione rispetto all'anno precedente (672 milioni); essa si riferisce a 794 unita' di personale per un totale di 80.545 ore (80.860 nell'esercizio precedente). Va pero' rilevato che dovranno effettuarsi i conguagli di quanto percepito a titolo di compenso per lavoro straordinario fino alla data di entrata in vigore delle legge 24 ottobre 1984, n.14.

E' da rilevare infine che neppure nel 1984 sono stati effettuati gli inquadramenti definitivi del personale a causa della mancata definizione dei profili professionali.

c) Reclutamento del personale e attestato di bilinguismo.

Nel corso dell'anno sono stati assunti per pubblici concorsi pochi elementi della carriera direttiva e di concetto e 144 elementi di quella esecutiva mentre un numero piu' cospicuo di assunzioni in via temporanea e' stato effettuato, come innanzi cennato, sulla base di apposite graduatorie compilate con periodicitá trimestrale, nel rispetto della proporzionale etnica.

Come altre volte rilevato, il regolamento previsto dal-

l'articolo 55 della legge n.11 del 1981, diretto a disciplinare le prove di esame e la valutazione dei titoli, non è stato ancora emanato sicché, in tale attesa, come stabilisce la stessa norma, "le prove di esame sono determinate dai singoli bandi di concorso ed i criteri di valutazione dalle Commissioni giudicatrici" le quali, tra l'altro, risultano per lo più costituite da funzionari della Provincia e, in casi eccezionali, da qualche membro esterno in qualità di esperto.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi è richiesto, a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 l'attestato di bilinguismo (c.d. patentino) rilasciato da apposita Commissione provinciale che ha una validità di 6 anni (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327).

Cio' posto è sorta questione circa la validità dell'attestato di bilinguismo, venuto a scadenza nelle more di espletamento del concorso; essa è stata risolta dalla Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige (deliberazione n.56 del 26 settembre 1984) nel senso di ritenere l'attestato ancora produttivo di effetti ai fini della nomina del vincitore del concorso, in deroga al comune principio secondo cui i requisiti soggettivi (tranne, ovviamente, il limite di età) devono essere posseduti anche all'atto della nomina. Nel caso di specie però si è tenuto conto del fatto che il

prolungarsi dei tempi tecnici per arrivare alla nomina potrebbe portare all'esclusione di vincitori di concorso per i quali era in itinere la scadenza del relativo certificato di bilinguismo, così pregiudicando l'interesse dell'Amministrazione al reclutamento del proprio personale.

In un altro caso la Sezione di controllo (deliberazione n.58 del 4 giugno 1985) ha dichiarato l'illegittimità - per carenza del requisito del bilinguismo, essendo già da tempo scaduto il relativo attestato - di un provvedimento con cui l'Amministrazione provinciale aveva proceduto, a seguito di dimissioni volontarie dall'impiego, al conferimento alla medesima persona dell'incarico di segretaria particolare di assessore provinciale. In questa evenienza si veniva a costituire un rapporto ex novo, per il quale non era applicabile l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n.846, secondo cui il patentino mantiene indefinitivamente la sua validità nel tempo "nel caso di passaggio di personale da una all'altra amministrazione dello Stato, da questa ad un ente pubblico o viceversa, qualora il passaggio non comporti interruzione nel rapporto di impiego pubblico".

In relazione all'importanza che siffatte questioni rivestono per le comunità locali, ritiene la Corte che tutta la vigente disciplina del cosiddetto "patentino" con i suoi

limiti temporali, che restringono e comprimono aspettative e interessi di numerosi aspiranti a posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione, merita un maggiore approfondimento e una diversa valutazione, nel duplice intento di garantire a chi abbia superato gli esami di bilinguismo il rilascio di un attestato durevole di idoneità e di consentire, d'altro canto, all'Amministrazione di poter addivenire alla provvista di personale qualificato e biliguo senza ombra di incertezze, dubbi o remore tali da poter influire sul buon andamento della sua attività istituzionale.

3 - Attività contrattuale e servizi in economia - Il servizio di tesoreria provinciale

a) Attività contrattuale e servizi in economia.

Il riordino delle competenze stabilito dalla legge 21 maggio 1981, n.11 e dalla legge 12 dicembre 1983 n.50 ha avuto riflessi anche sulla materia contrattuale, in merito alla quale spetta alla Giunta provinciale deliberare e approvare i piani o programmi di attività inerenti all'esecuzione di lavori o all'acquisizione di beni e servizi, mentre spetta all'assessore competente presiedere le gare d'appalto, stipulare e approvare i contratti, impegnare le relative spese.

I funzionari dirigenti al livello di direttore di ripartizione possono operare su delega (generale o per singoli

settori) del competente assessore ai fini dell'approvazione dei contratti e dell'assunzione dei relativi impegni di spesa ed infine, sempre su delega, i direttori di ufficio possono presiedere le gare di appalto, stipulare i contratti e provvedere alle operazioni successive all'approvazione (eventuale stipula di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi, liquidazione e pagamento del saldo).

L'attività diretta all'acquisizione di beni e servizi o alla esecuzione di lavori ha comportato per l'Amministrazione provinciale un onere complessivo di miliardi 50,4 (47 nell'esercizio precedente). Con il sistema della licitazione privata sono stati aggiudicati nove appalti per un importo di circa 22 miliardi, di cui 16,8 sono occorsi per l'esecuzione di opere edili dell'ospedale di Merano.

Per un numero maggiore di contratti (51) si è fatto ricorso alla trattativa privata, di solito preceduta da gare ufficiose, il cui importo complessivo si è aggirato sui 4,2 miliardi.

Gli oneri relativi all'attività negoziale in economia hanno quasi raggiunto i 40 miliardi (22 nell'esercizio precedente). Il notevole incremento della spesa in economia è in prevalenza dovuto all'esecuzione in amministrazione diretta, prevista dalla legge n.35 del 1975, di lavori di manutenzione del demanio idrico (28,5 miliardi) nonché all'esecuzione, con il sistema del cottimo fiduciario, di

altri lavori di rilevante importo (11,3 miliardi) (14).

Anche nel 1984 sono state redatte, in riferimento a 26 appalti di lavori, perizie di varianti tecniche e suppletive che hanno comportato quasi sempre un prolungamento dei termini contrattuali e conseguentemente un sensibile incremento della spesa (in totale 5,7 miliardi) rispetto alle previsioni iniziali.

Come già riferito nella precedente relazione, i progetti riguardanti opere pubbliche sono sottoposti al parere del Comitato tecnico provinciale, che la legge 5 agosto 1983, n.29 ha reso obbligatorio se la spesa supera l'importo di 1 miliardo. Nell'ambito della Provincia la funzione consultiva è esplicata, sulla base di specificazioni per materia, da altri Comitati e Commissioni (15).

-----  
(14) Altre leggi provinciali che autorizzano il ricorso all'economia in materia di lavori pubblici sono: la n.14 dell'11 luglio 1972, la n.82 del 28 febbraio 1973, integrate da norme regolamentari.

(15) Sono prescritti: il parere del Comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada in ordine ai programmi, piani ed opere inerenti al settore (articolo 3 L.P. 21 febbraio 1975, n.17); il parere tecnico-amministrativo di una apposita Commissione sui progetti di opere di edilizia scolastica di importo superiore ai 300 milioni (articolo 1 L.P. 21 luglio 1977, n.21, modificato da articolo 8 L.P. 5 agosto 1983, n.29); il parere di altra Commissione in materia di opere riguardanti le strutture immobiliari sanitarie e di acquisti di impianti ed apparecchiature scientifiche e tecnico-sanitarie (articolo 6 L.P. 25 maggio 1982, n.20); il parere di apposita Commissione tecnica in materia di agevolazioni nel settore industriale (articolo 6 L.P. 8 settembre 1981, n.25); il parere tecnico di una Commissione competente in materia di realizzazione di opere per l'agricoltura e le foreste, per la regolazione dei corsi d'acqua e la

Gli oneri revisionali hanno registrato un'ulteriore tendenza riduttiva passando da 7,1 miliardi a circa 6,2 nell'esercizio 1984. In detto importo e' compresa la residua quota del 15% dei compensi per revisione prezzi corrisposta alle 45 imprese che ne avevano fatto richiesta, in applicazione dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1981 n.741. In base all'articolo 4 della legge ora citata, l'Amministrazione ha corrisposto circa 11 milioni di interessi per ritardato pagamento di spettanze alle imprese (16).

Nel corso dell'esercizio e' stato effettuato l'acquisto a trattativa privata di immobili da destinare a servizi e ad Uffici della Provincia per un importo di circa 2,2 miliardi.

b) Il servizio di tesoreria provinciale

Nel 1984 il servizio di tesoreria e' stato esplicito in regime di prorogatio (la relativa convenzione era scaduta il 31 dicembre 1983) dalla Cassa di risparmio per la provincia di Bolzano. Questa partecipa al Consorzio comprendente anche le Banche popolari di Bolzano, di Bressanone e di Merano, cui  
-----  
elettrificazione rurale (articolo 1 L.P. 27 dicembre 1979, n.21).

(16) Cio' si e' verificato in cinque casi, riguardanti lavori appaltati dai soppressi enti ospedalieri; nel 1983 l'Amministrazione aveva corrisposto allo stesso titolo una somma di importo superiore al miliardo. Gli atti relativi sono stati trasmessi per gli adempimenti di competenza alla Procura generale della Corte dei conti.



e' stato affidato, in base a convenzione stipulata con la Giunta provinciale, il servizio predetto per il biennio 1985-1986. Le nuove condizioni previste dalla convenzione sono state applicate anche per l'anno 1984 cosicche' la Provincia, per effetto della retrodatazione dei tassi bancari, ha realizzato un risparmio di circa 800 milioni sul costo del servizio.

Va rilevato in proposito che l'affidamento del servizio ha dato luogo nel 1984 ad una complessa vicenda che ha formato oggetto di una deliberazione della Sezione del controllo per il Trentino-Alto Adige (n.52 del 21 febbraio 1984) e di una pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (adunanza 4 luglio 1984, n.49), investite della questione su richiesta avanzata dalla Giunta provinciale di Bolzano, a termini dell'articolo 46, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n.49.

La Giunta provinciale aveva fatto ricorso alla trattativa privata, cui avevano preso parte aziende di credito fra loro consorziate, conclusasi con l'affidamento del servizio di tesoreria (deliberazione in data 20 dicembre 1983, n.7672) alla Cassa centrale altoatesina Raiffeisen designata quale "capofila" di altri istituti di credito, in dipendenza dell'emanazione, nelle more delle trattative,

della legge provinciale 14 novembre 1983, n.43 (17). In pratica l'Amministrazione provinciale, mentre aveva svolto le trattative con due soggetti ben determinati (Consorzio tra banche alto-atesine per il servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano e Consorzio delle banche popolari dell'Alto Adige) alla fine aveva concluso con un terzo soggetto (Cassa centrale Raiffeisen) e sotto questo profilo la Sezione del controllo aveva riscontrato elementi di illegittimità nell'iter procedimentale, derivanti anche dalla mancanza di una specifica preventiva autorizzazione della Banca d'Italia per l'assunzione da parte delle Casse rurali (facenti parte del Consorzio, di cui era capofila la Cassa centrale Raiffeisen) del servizio di tesoreria (18).

Nella pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e' stato affermato che nel corso delle trattative non si erano verificate novazioni soggettive ovvero preclusioni o esclusioni tali da pregiudicare la "par condicio" delle

-----  
(17) L'articolo 13 della suindicata legge n.43 del 1983 (nel sostituire l'articolo 1, primo comma, della legge 24 maggio 1976, n.17) ha disposto che l'affidamento del servizio di tesoreria puo' farsi a trattativa privata ad un istituto di credito ovvero a piu' istituti di credito aventi sede legale nella Provincia e che nell'evenienza di affidamento a piu' istituti "uno di essi dovra' fungere da capofila".

(18) Le norme che dispongono detta autorizzazione sono: il regio decreto-legge 12 marzo 1935, n.375 (art. 99), il regio decreto 26 agosto 1937, n.1706 (art. 18), come modificato dall'articolo 13 della legge 4 agosto 1955, n.707.

aziende di credito concorrenti (19) ma che, comunque, doveva confermarsi la ricusazione del visto al provvedimento di aggiudicazione per l'incontestabile ragione che, in base alla normativa vigente, tutti gli istituti di credito aggiudicatari del servizio in parola (le casse rurali), tranne la capofila Cassa centrale Raiffeisen, non erano abilitati a gestirlo, pur avendo assunto collettivamente la figura di "tesoriere". Partendo da tale assunto, le Sezioni Riunite hanno anche posto in evidenza il comportamento "quanto mai singolare" dell'Amministrazione provinciale di accettare l'offerta di soggetto la cui idoneità a svolgere il servizio era ancora da verificare nelle competenti sedi, con la conseguenza che eventuali dinieghi da parte dell'organo vigilante avrebbero proiettato non pochi dubbi sulla legittimità della convenzione.

In definitiva il difetto di autorizzazione, avrebbe

-----  
(19) In effetti, secondo la pronuncia delle Sezioni riunite, la Giunta provinciale aveva interpellato tutte le aziende di credito che poi hanno partecipato alla trattativa (Cassa di risparmio di Bolzano, Cassa centrale Alto Atesina Raiffeisen e Casse rurali altoatesine nonché Banche popolari di Bolzano, di Merano e di Bressanone) le quali hanno presentato le relative offerte attraverso spontanei collegamenti formalizzati con la costituzione, prima o dopo la lettera di invito, di Consorzi che non rivestendo la qualità di istituti di credito, e non avendo comunque personalità giuridica, mai avrebbero potuto assumere in proprio il servizio in questione e sono quindi intervenuti nelle trattative, a mezzo delle persone fisiche che le rappresentano, nella qualità di mandatari degli istituti consorziati.

potuto in prosieguo costituire una giusta causa di risoluzione del contratto, ragione questa preesistente e quindi ostativa dell'approvazione del contratto stesso.

#### 4) Attività nei settori di intervento

Nel riferire sulle circostanze di maggiore importanza che hanno caratterizzato l'attività della Provincia nei vari settori di intervento, giova rilevare in primo luogo che la connotazione di "bilancio di trasferimento" ha assunto nel 1984 aspetti ancora più marcati. La relativa categoria economica ha presentato nel biennio 1983-1984 questo andamento:

(in miliardi)

	Spese impegnate	
	1983	1984
Trasferimenti correnti	360,7	451,8
Trasferimenti in c/capitale	387,5	485,9
Totale	748,2	937,6

Nel 1983 l'importo complessivo dei trasferimenti (748,2 miliardi) ha inciso in ragione del 62,3 per cento sul totale

degli impegni (miliardi 1.201,2); nel 1984 i trasferimenti (miliardi 937,6) hanno avuto una incidenza ancora maggiore (66,2 per cento) sul totale delle spese impegnate (miliardi 1.415,5).

In via esemplificativa, mezzi finanziari della Provincia sono trasferiti ai Comuni, a titolo di assegnazioni o contributi integrativi per il pareggio dei bilanci (20), ai fondi di rotazione, di cui si e' innanzi fatto cenno e ad altri fondi per interventi in vari settori, in particolare nell'edilizia abitativa (21). Rilevanti risorse sono inoltre destinate agli "enti dipendenti" che in massima parte acquisiscono le entrate dal bilancio della provincia (22). La quota piu' rilevante delle spese di trasferimento si ripartisce poi in una miriade di sovvenzioni, contributi e assegna-

(20) Le spese impegnate per interventi a favore della finanza locale (sezione 9<sup>a</sup>) sono ammontate a 88,9 miliardi (53,4 nell'esercizio precedente).

(21) Al fondo per interventi nell'edilizia abitativa agevolata (cap. 41010) risultano assegnati 171,2 miliardi.

(22) Degli enti ed organismi dipendenti dalla Provincia (Ufficio statistico e studi, Museo degli usi e costumi della Provincia, Istituto ladino di cultura, Radiotelevisione azienda speciale della Provincia (R.A.S.), Azienda provinciale foreste e demanio ecc.) si e' piu' ampiamente detto nella precedente relazione, cui si fa rinvio. In base all'articolo 75 della legge provinciale di contabilita' n.8 del 1980, il rendiconto generale fornisce dati riassuntivi in ordine alle spese sostenute da tali enti, che nel 1984 sono ammontate ad oltre 15,3 miliardi.

Quanto alle entrate di detti organismi, va rilevato che esse in massima parte provengono dal bilancio della Provincia, la quale fornisce, nella generalita' dei casi, anche il personale.

zioni varie in favore di enti, associazioni e privati, ai quali la vasta normativa conferisce tali benefici in quasi tutti i settori di intervento.

La concessione delle varie provvidenze e' disposta di solito dalla Giunta provinciale o, nei casi previsti da norme particolari, dall'assessore competente.

In generale le norme si limitano a stabilire i requisiti soggettivi e oggettivi per avere titolo al beneficio, e solo di rado indicano il limite percentuale di ammissibilita' al contributo rispetto alla spesa nel complesso sostenuta, cosicche' piuttosto ampio risulta il potere discrezionale dell'Amministrazione nel determinare l'importo del contributo. In materia di assistenza sanitaria, istruzione, cultura e sport, l'articolo 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n.8 ha codificato tale situazione sancendo che per la liquidazione dei contributi e sovvenzioni di carattere ordinario ad enti o associazioni che svolgono la loro attivita' nei settori ora indicati e' richiesta la presentazione di documentazione di spesa "fino alla concorrenza dell'importo del contributo o della sovvenzione concessi"(23).

Devesi infine rilevare che, stante la nota carenza di

-----  
(23) L'articolo 7 della legge medesima autorizza la Giunta provinciale ad erogare anticipazioni in una o piu' soluzioni fino al 50% dell'ammontare del contributo o della sovvenzione concessi.

servizi di vigilanza ispettiva, solo raramente si procede ad accertamenti volti a stabilire il concreto impiego dei fondi e l'effettiva realizzazione delle iniziative comunque sovvenzionate.

Nell'esaminare ora i vari settori di intervento, si fara' cenno a talune problematiche emerse nel corso dell'esercizio.

a) Istruzione e cultura

Le spese inerenti al comparto sono ammontate, in termini di impegni, a miliardi 92,3 (78,1 nell'esercizio precedente), di cui 51,2 per oneri di parte corrente e 41,1 per spese in conto capitale.

Gli impegni di spesa hanno determinato interventi da parte della Provincia nei settori della scuola (46,6 miliardi), della formazione professionale (12,1 miliardi) e della cultura, sport e tempo libero (33,6 miliardi).

Per cio' che attiene al primo settore va rilevato che la legge 20 novembre 1984, n.17 ha disposto, a decorrere dall'esercizio 1984, aumenti degli importi per l'assegnazione di borse di studio (24), al fine di agevolare la frequenza a

-----  
(24) Gli importi delle borse di studio sono stati aumentati a L. 1.260.000 in favore degli studenti che per oggettive difficolta' devono alloggiare fuori famiglia, a L. 3.000.000 in favore di studenti di scuole superiori e a L. 5.000.000 in favore dei frequentatori di corsi di perfezionamento e di specializzazione.

scuole ed a corsi di perfezionamento nonche' ai vari istituti ad indirizzo professionale che raccolgono circa il 43% della popolazione scolastica di lingua tedesca.

Nei corso dell'anno ha avuto pratica attuazione il programma di formazione socio-culturale promosso dal "servizio giovani", istituito con legge l^ giugno 1983, n.13.

Sono state realizzate, in collaborazione con organizzazioni locali, alcune manifestazioni (25) e sono stati accordati contributi ad associazioni e gruppi giovanili nell'ambito del programma che prevede una spesa di 2,4 miliardi, di cui circa il 48% coperta dal contributo della Provincia.

b) Azione ed interventi nel campo delle abitazioni.

Gli interventi in tale settore hanno comportato un impegno finanziario di miliardi 185,6 (140,6 nell'esercizio precedente), a cui vanno aggiunti altri 103,6 miliardi del conto residui. Nonostante cio' il processo recessivo nell'attivita' edilizia non si e' arrestato, determinando un'ulteriore contrazione dei posti di lavoro.

L'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata (IPEA) ha realizzato solo in parte il programma predisposto per la

-----  
(25) Si ricordano: l'estate musicale di Bressanone, il concorso pan-tirolese riservato ai giovani, la settimana del video e dei mass-media, le settimane sudtirolesi con intervento di rappresentanti dei servizi-giovani dei Bundeslander austriaci.



costruzione nel 1984 di nuovi alloggi popolari (26) ne' ha effettuato, a causa degli elevati prezzi, acquisti di abitazioni sul libero mercato.

Rilevanti modifiche alla precedente normativa sono state apportate dalla legge 31 agosto 1984, n.11 e dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1984, n.25, che prevedono, tra l'altro, la concessione diretta al beneficiario dei contributi decennali costanti per l'acquisto o la costruzione di un alloggio o per il recupero di fabbricati esistenti da almeno 25 anni.

c) Azione ed interventi nel campo sociale.

Il comparto, per il quale la spesa complessivamente impegnata e' stata di miliardi 340,4, si articola in tre settori: assistenza pubblica (miliardi 55), servizio sanitario provinciale (miliardi 285 a fronte dei 257,8 dell'esercizio precedente) e collocamento al lavoro (442 milioni).

In tema di assistenza pubblica, il maggiore onere e' stato sostenuto (25 miliardi) per l'erogazione di pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti (leggi provinciali n. 46 del 1978 e n.29 del 1980). A cura del competente Ufficio e' stato inoltre provveduto

-----  
(26) Gli alloggi vengono assegnati con il meccanismo della proporzionale etnica che favorisce, particolarmente nei centri maggiori, il gruppo tedesco.

all'affidamento a famiglie o al collocamento presso istituti di circa 1000 minori o giovani disadattati. La spesa pro capite si e' aggirata sulle 490.000 lire mensili, quella complessiva ha superato i 2.350 milioni.

Delle vicende legate alle assegnazioni statali confluite nel fondo sanitario provinciale si e' in precedenza fatto cenno. Devesi aggiungere che la ripartizione delle somme alle 4 USL della Provincia e' adottata con deliberazione della Giunta, che tiene conto della distribuzione territoriale della popolazione, degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario provinciale e di altri indici di riferimento. Gli importi spettanti alle USL per l'espletamento dei vari servizi non sempre vengono corrisposti con la necessaria tempestivita', ragione per cui le stesse, per mancanza di liquidita', ricorrono talvolta ad anticipazioni bancarie, che comportano la corresponsione di rilevanti oneri per interessi passivi.

Come gia' anticipato, con legge 5 gennaio 1984, n.1 e' stato approvato il piano sanitario provinciale 1983-1985 che comprende una parte precettiva ed un complesso di altre norme di indirizzo contenute in allegato alla legge stessa.

Nel corso dell'anno sono stati emanati numerosi provvedimenti attuativi della legge predetta, tra cui il trasferimento alle USL del personale in precedenza addetto ad

alcuni servizi soppressi e l'assegnazione in uso alle stesse di talune preesistenti strutture sanitarie (27).

Non risultano ancora determinate, in base a criteri che dovevano essere stabiliti dalla Giunta entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge n.1, le piante organiche dei servizi e dei presidi sanitari delle USL. In base all'articolo 19 della legge medesima, i medici di medicina generale, che non abbiano raggiunto cinque anni di servizio presso una struttura ospedaliera, sono iscritti, a partire dal 1° gennaio 1985, negli elenchi delle zone carenti, dopo avere sostenuto un periodo formativo di tre anni, dei quali 2 e mezzo presso una struttura ospedaliera e 6 mesi quale assistente o sostituto di un medico di base del distretto.

E' da rilevare, infine, che il piano sanitario provinciale (articolo 5) autorizza la stipulazione di apposite convenzioni con servizi ospedalieri ed extraospedalieri operanti in Austria, al fine di "assicurare una completa assistenza sanitaria ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche" (28).

-----  
(27) Sono state poste a disposizione delle USL competenti per territorio le strutture dell'Istituto Provinciale di ergoterapia psichiatrica di Stadio, del Centro tumori e del Centro antitubercolare.

(28) Sono autorizzate convenzioni con il "Land Tirol" per la clinica universitaria di Innsbruck, con "l'Allgemeine Unfallversicherungsanstalt" con sede in Vienna per i propri centri specializzati, con l'ospedale "Stiftung Maria Ebene"

## d) Azione ed interventi nel campo economico

Gli interventi diretti a sostenere l'economia della Provincia - che nel 1984 ha mostrato modesti segni di ripresa, peraltro contraddetti da un ulteriore aumento della disoccupazione - (29) hanno comportato rilevanti oneri per ciascuno dei seguenti settori: agricoltura, foreste, sviluppo della montagna (miliardi 90,2); commercio, fiere e mercati (miliardi 9,6); industria (miliardi 32,6); artigianato (miliardi 23,8); turismo ed industria alberghiera (miliardi 18,5). La sezione ha registrato, in termini di impegni, una spesa complessiva di miliardi 176,1 (183,1 nell'esercizio precedente) ove si aggiungano anche gli oneri per la cooperazione (1,1 miliardi) e per lo sviluppo delle miniere (milioni 315,4). La riduzione della spesa complessiva ha inciso esclusivamente sul settore industriale, in cui gli impegni sono diminuiti, rispetto al 1983, da 75,1 a 32,6 miliardi, mentre negli altri settori si sono registrati incrementi anche consistenti (es. agricoltura, turismo).

Di notevole entita' sono stati, in particolare, i contributi, per un ammontare di oltre 11 miliardi, in favore -----  
con sede in Frastanz per la riabilitazione di devianti sociali.

(29) Secondo dati forniti dagli Uffici provinciali, nel mese di dicembre 1984 il numero dei disoccupati in Alto Adige ha sfondato per la prima volta il tetto di 10.000 unita' mentre nello stesso mese del 1983 il loro numero assommava a 8.971 unita'.

di aziende e cooperative agricole che hanno eseguito investimenti produttivi o effettuato acquisti di strutture per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (legge provinciale n. 1 del 1974). Rilevanti somme (oltre 6 miliardi) sono state corrisposte, sotto forma di sussidi (legge provinciale n.83 del 1973), a famiglie di coltivatori diretti per alleviare i danni subiti dalle colture a seguito di calamita' naturali. In alcuni casi la Corte ha formulato rilievi, atteso che la legge pone come condizione lo stato di bisogno della famiglia contadina. In altri casi la Corte ha osservato che somme stanziare per l'incentivazione del settore agricolo non potevano essere destinate alla costruzione o all'ampliamento di case per fini agroturistiche.

Nel settore turistico hanno beneficiato di contributi (circa 7 miliardi) in misura maggiore le strutture alberghiere. La Provincia ha intensificato, con soddisfacenti risultati per il turismo altoatesino, la campagna pubblicitaria e le attivita' promozionali.

Nel settore industriale alcune iniziative della Provincia hanno mirato a contenere il fenomeno recessivo e il conseguente ricorso alla Cassa integrazione guadagni. In attuazione dell'articolo 28 della legge 8 settembre 1981, n.25, l'Amministrazione provinciale ha avviato corsi per l'addestramento professionale di giovani laureati e diplomati

da inserire nelle imprese industriali altoatesine (30), ha promosso la stipulazione di contratti di formazione-lavoro con l'assunzione a tempo determinato da parte di aziende locali di oltre 400 giovani, ha disposto la concessione di borse di studio per giovani laureati e studenti che compiono l'apprendistato nelle aziende. Sono state anche assegnate aree destinate ad insediamenti produttivi a 5 imprese altoatesine che ne avevano fatto richiesta, in tal modo creando le condizioni per nuovi posti di lavoro.

In particolare sono stati concessi mutui agevolati e contributi, per un importo complessivo di circa 30 miliardi, finalizzati alla attuazione di progetti di ristrutturazione industriale. Un terzo circa di tali mezzi finanziari (9,8 miliardi) sono stati devoluti allo stabilimento di Bolzano della società Alumetal, che peraltro svilupperà, nell'ambito di un programma generale di ristrutturazione del settore dell'alluminio, alcune lavorazioni per le quali si è già resa necessaria una contrazione del numero degli occupati.

Sempre in tema di interventi finanziari nel settore industriale, la Corte ha chiesto chiarimenti, successivamente

-----  
(30) Nell'ambito di un programma predisposto dalla Provincia, con la collaborazione dell'Associazione industriali e delle Organizzazioni sindacali locali sono stati organizzati due corsi annuali dal Centro di tecnologia e management, con una spesa complessiva di 1.300 milioni. In tale importo è compreso il premio di frequenza (5 milioni) corrisposto al termine del corso formativo a ciascuno dei 200 giovani.

forniti dall'Amministrazione, in alcuni casi in cui le concessioni di contributi, disposte ai sensi degli articoli 34 e 40 della legge provinciale n.25 del 1981, non risultavano dirette esclusivamente ad investimenti ordinari o di riconversione e ristrutturazione, ma potevano dare luogo, in pratica, ad operazioni di mutuo collegate ad esportazioni all'estero, sulle quali veniva commisurato l'importo del contributo.

Per ciò che attiene infine all'integrazione, per un importo di 2 miliardi, del fondo rischi del CONFIDI - Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della Provincia di Bolzano - la Corte ha ritenuto necessario che venisse fornita idonea dimostrazione, in base all'articolo 42 della citata legge n.25, dello stato deficitario del fondo, conseguente alla massa complessiva degli indebitamenti delle imprese, e delle garanzie accordate, che dovevano limitarsi alle sole ditte associate.

e) Lavori pubblici, territorio ed ambiente

Le spese inerenti al comparto - che comprende i settori della viabilità e delle opere pubbliche, della difesa del suolo e della regolazione dei corsi d'acqua, delle acque pubbliche e delle fonti di energia, dell'urbanistica e piani regolatori ed infine della tutela dell'ambiente - sono

ammontate, in termini di impegni, a 227 miliardi (179,5 nell'esercizio precedente), di cui 215,6 per oneri in conto capitale e 11,4 per oneri di parte corrente.

Gli interventi di maggiore rilevanza finanziaria hanno riguardato il settore viabilità ed opere pubbliche (miliardi 133,3), per le quali sono state concesse in misura notevole (51,1 miliardi) contributi in conto capitale agli enti locali. Ha avuto ulteriore seguito il programma di sistemazione dei bacini montani, la cui realizzazione è affidata all'Azienda speciale provinciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo. In attuazione della legge provinciale 16 maggio 1983, n.12, l'Amministrazione ha provveduto alla concessione di cospicui contributi in conto capitale (circa 6 miliardi) e in conto interessi (circa 5 miliardi) al fine di favorire iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici e allo sviluppo di altre fonti di energia rinnovabili.

In tema di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali numerose modifiche sono state apportate dalla legge 25 gennaio 1984, n.3 a precedenti disposizioni, al fine di adeguarle ai principi e agli obiettivi indicati dal piano sanitario provinciale. Infine la legge provinciale 12 dicembre 1984, n.19 ha disposto una nuova disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali.



## f) Trasporti e comunicazioni

I maggiori impegni di spesa (36,3 miliardi a fronte dei 22,6 dell'anno precedente) hanno consentito la prosecuzione dei programmi a suo tempo predisposti dall'Amministrazione provinciale per il potenziamento dei servizi pubblici di trasporto su strada. I finanziamenti accordati alle società concessionarie sono così occorsi per la realizzazione di nuovi impianti, per la ristrutturazione aziendale e, in taluni casi, per il risanamento di bilanci deficitari (legge 30 luglio 1981, n.24).

La legge provinciale 14 novembre 1984, n.15 ha autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1984 una spesa complessiva di 7 miliardi per interventi straordinari in favore dei servizi di trasporto funiviari.

A tal fine, la Giunta provinciale può concedere ad imprese funiviarie un prestito senza interessi garantito da ipoteca, da restituire entro il termine di 10 anni e con decorrenza della prima rata a partire dal quarto anno, a condizione che sia riconosciuta la necessità del prestito per assicurare le fonti di reddito alle comunità locali, che possa essere ristabilita la redditività o almeno il pareggio del bilancio dell'impresa funiviaria, che risulti un apporto di capitale proprio, in misura almeno pari al prestito concesso, esclusa ogni forma di finanziamento da parte di terzi.

**5) Sezione provinciale della Cassa regionale anticendi**

Le risultanze del rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale anticendi si compendiano in accertamenti di entrata pari a 1575,8 milioni e in impegni di spesa ammontanti a 1.549,9 milioni, con un avanzo di 25,8 milioni.

Le entrate accertate sono state anche riscosse e pertanto la gestione della competenza 1984 non presenta residui attivi.

Gli impegni di spesa si riferiscono nella quasi totalità a trasferimenti correnti (categoria IV) per contributi al Corpo permanente (825,6 milioni) e ai Corpi volontari dei Vigili del fuoco (285,8 milioni) nonché per sussidi a comprensori e organizzazioni varie (170 milioni). L'importo dei residui passivi (276,8 milioni) derivanti dalla competenza 1984 riguarda quasi esclusivamente una quota dell'assegnazione al Corpo permanente rimasta da pagare.

Il rendiconto del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano, allegato a quello della Sezione suddetta, espone entrate per 886,61 milioni e spese per 875,5 milioni, con un avanzo di esercizio di 10,6 milioni.

Le entrate sono costituite in massima parte dal contributo della Sezione provinciale; tra le uscite hanno maggiore rilevanza le spese per acquisto di automezzi (300

milioni), le spese di funzionamento (142 milioni) e quelle destinate a corsi di istruzione dei Vigili volontari (140 milioni).

L'ESTENSORE

f.to Elio Baldanza

IL PRESIDENTE

f.to Silvio Pirrani Traversari

PAGINA BIANCA